



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida sull'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Obbligo di rispettare i diritti
dell'uomo – Nozione di «giurisdizione»
e di imputabilità

Aggiornata al 30 aprile 2020

Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre totalmente o parzialmente la presente guida, sotto forma di pubblicazione stampata o in formato elettronico (web), sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per conoscere le modalità di autorizzazione.

Per qualsiasi informazione sulle traduzioni in corso delle guide sulla giurisprudenza, consultare il documento «[Traductions en cours](#)»

La presente guida è stata elaborata a cura del Giureconsulto e non vincola la Corte; può subire modifiche di forma.

Il testo originale di questa guida è in inglese. La guida viene aggiornata regolarmente. La presente versione è aggiornata al 30 aprile 2020.

Le guide sulla giurisprudenza possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Jurisprudence - Analyse jurisprudentielle – Guides sur la jurisprudence). Per qualsiasi informazione relativa alle pubblicazioni, è possibile consultare l'account Twitter della Corte https://twitter.com/ECHR_CEDH.

Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2020

INDICE

Avviso al lettore

Introduzione

I. Il principio di territorialità e le eccezioni a tale principio

A. Il principio di territorialità e la sua portata

1. Il principio di territorialità in senso classico
2. Il rapporto tra gli articoli 1 e 56 della Convenzione
3. Il vincolo giurisdizionale creato dall'avvio di un procedimento civile o penale

B. Le eccezioni al principio di territorialità

1. Potere esercitato sulla persona dell'interessato
 - a. Atti degli agenti diplomatici o consolari
 - b. Atti commessi a bordo di una nave o di un aeromobile
 - c. Esercizio di prerogative di pubblici poteri di un altro Stato con il consenso di quest'ultimo
 - d. Ricorso alla forza da parte di agenti di uno Stato che operano fuori dal suo territorio
2. Potere esercitato su un determinato territorio
 - a. La giurisdizione dello Stato «attivo» in ragione delle sue azioni militari fuori dal suo territorio
 - i. Occupazione militare «classica»
 - ii. Creazione di un'entità separatista non riconosciuta dalla comunità internazionale
 - b. La giurisdizione dello Stato che subisce un'azione militare straniera (o separatista) sul suo territorio

II. La delega dei poteri dello Stato o il loro esercizio congiunto con altri Stati

- A. L'imputabilità all'Unione europea della violazione dedotta: la presunzione *Bosphorus* o il principio di protezione equivalente
- B. L'imputabilità all'ONU della violazione dedotta
 1. Operazioni militari internazionali
 2. Sanzioni internazionali decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- C. L'imputabilità della dedotta violazione ad altre organizzazioni internazionali

Elenco delle cause citate

Avviso al lettore

La presente guida fa parte della serie delle Guide sulla giurisprudenza pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Corte», «la Corte europea» o «la Corte di Strasburgo»), allo scopo di fornire agli operatori della giustizia informazioni sulle più importanti sentenze rese da quest'ultima. Nella fattispecie, la presente guida analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Convenzione» o «la Convenzione europea»). Il lettore potrà trovare i principi fondamentali elaborati in materia nonché i precedenti pertinenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e decisioni di principio, importanti e/o recenti*.

Le sentenze e decisioni della Corte servono non solo a dirimere le cause di cui quest'ultima è investita ma, in modo più ampio, anche a chiarire, salvaguardare e approfondire le norme della Convenzione; esse contribuiscono in tal modo al rispetto, da parte degli Stati, degli impegni dagli stessi assunti nella loro qualità di Parti contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 154, serie A n. 25, e, recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, 5 luglio 2016).

Il sistema istituito dalla Convenzione ha pertanto lo scopo di definire, nell'interesse generale, questioni che rientrano nell'ordine pubblico, elevando le norme di tutela dei diritti dell'uomo ed estendendo la giurisprudenza in questo ambito a tutta la comunità degli Stati parti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], n. 30078/06, § 89, CEDU 2012). Infatti, la Corte ha sottolineato il ruolo della Convenzione in quanto «strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo» nel settore dei diritti dell'uomo (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente guida contiene il riferimento delle parole chiave per ciascuno dei citati articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli addizionali. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in una *Liste de mots-clés*, che proviene da un thesaurus contenente termini direttamente estratti (per la maggior parte) dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La *banca dati HUDOC* della giurisprudenza della Corte permette la ricerca per mezzo di parole chiave. Perciò, la ricerca con tali parole chiave permetterà al lettore di trovare un gruppo di documenti aventi contenuto giuridico simile (il ragionamento e le conclusioni della Corte di ciascuna causa sono riassunte per mezzo di parole chiave). Le parole chiave per ciascuna causa sono disponibili nella Scheda dettagliata del documento. Tutte le spiegazioni necessarie sono consultabili nel *manuale di utilizzo HUDOC*.

* La giurisprudenza citata può essere in una delle due lingue ufficiali (francese e inglese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze camerali non definitive alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

Introduzione

Articolo 1 della Convenzione – Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

«Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel titolo I della presente Convenzione.»

Parole chiave HUDOC

Alta Parte contraente (1) – Responsabilità degli Stati (1) – Giurisdizione degli Stati (1).

1. Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, l'impegno degli Stati contraenti si limita a «riconoscere» (in inglese «*to secure*») alle persone sottoposte alla loro «giurisdizione» i diritti e le libertà ivi elencati. La «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 1 è una condizione *sine qua non*, che deve essere stata esercitata affinché uno Stato contraente possa essere considerato responsabile degli atti o delle omissioni ad esso imputabili, che sono all'origine di una dedotta violazione dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione ([Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia](#) [GC], § 103, e la giurisprudenza ivi citata).

2. Storicamente, il testo redatto dalla commissione degli affari giuridici e amministrativi dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa prevedeva, in ciò che sarebbe poi divenuto l'articolo 1 della Convenzione, che gli «Stati membri si impegnano a garantire a ogni persona residente sul loro territorio i diritti (...)». Il comitato di esperti intergovernativo che esaminò il progetto dell'Assemblea consultiva decise di sostituire le parole «residente sul loro territorio» con le parole «sottoposta alla loro giurisdizione». I motivi alla base di tale modifica sono descritti nel seguente estratto dal *Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des Droits de l'Homme*:

«Il progetto dell'Assemblea aveva attribuito il beneficio della Convenzione a «ogni persona residente sul territorio degli Stati firmatari.» È sembrato al Comitato che il termine «residente» potrebbe essere considerato troppo restrittivo. In effetti, il beneficio della Convenzione dovrebbe essere accordato a chiunque si trovi sul territorio degli Stati firmatari, anche a coloro che non possono essere considerati come ivi residenti nel senso giuridico del termine. Del resto, questo significato non è lo stesso in tutte le legislazioni nazionali. Il Comitato ha dunque sostituito il termine «residente» con le parole «sottoposta alla loro giurisdizione», che compaiono anche nell'articolo 2 del progetto di Patto della Commissione delle Nazioni Unite.» (vol. III, p. 260).

3. L'adozione dell'articolo 1 della Convenzione fu preceduta anche da una osservazione del rappresentante belga che, il 25 agosto 1950, durante la seduta plenaria dell'Assemblea consultiva, si espresse come segue:

«(...) attualmente il diritto di tutela dei nostri Stati, in virtù di una clausola formale della Convenzione, potrà essere esercitato integralmente e senza divisione né distinzione in favore degli individui, di qualsiasi nazionalità essi siano, che, sul territorio di uno qualsiasi dei nostri Stati, dovessero lamentare una violazione dei [loro] diritti.»

4. Viene poi precisato nei lavori preparatori che il frammento dell'articolo 1 che contiene le parole «sottoposta alla loro giurisdizione» non fu oggetto di discussione e che il testo così come si presentava allora (e come oggi esistente) fu adottato dall'Assemblea consultiva il 25 agosto 1950 senza subire nuovi emendamenti (*Recueil*, vol. VI, p. 132) ([Banković e altri c. Belgio e altri](#) (dec.) [GC], §§ 19-20).

5. La questione di stabilire se gli atti all'origine delle doglianze dell'interessato siano sottoposti alla *giurisdizione* dello Stato convenuto e quella di sapere se questo Stato sia effettivamente *responsabile* di tali atti rispetto alla Convenzione sono due questioni ben distinte, in quanto la seconda è inerente piuttosto al merito della causa ([Loizidou c. Turchia](#) (eccezioni preliminari), §§ 61 e 64). Si deve inoltre distinguere la questione della *giurisdizione*, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, da quella dell'*imputabilità* della violazione dedotta alle azioni o omissioni dello Stato convenuto, esaminata, quest'ultima, dal punto di vista della compatibilità del ricorso *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione ([Loizidou c. Turchia](#) (merito), § 52). Di solito, la Corte considera che le nozioni di imputabilità e di responsabilità vadano di pari passo, e lo Stato può essere considerato responsabile ai sensi della Convenzione soltanto quando una violazione dedotta può essergli imputata. Tuttavia, in alcuni casi specifici, la Corte si adopera per distinguere queste due nozioni ed esaminarle separatamente ([Assanidzé c. Georgia](#) [GC], § 144).

6. Peraltro, la Corte ha considerato che poteva sollevare d'ufficio la questione dell'imputabilità allo Stato convenuto delle violazioni dedotte, anche se il governo di questo Stato non solleva tale eccezione di irricevibilità ([Stephens c. Malta \(n. 1\)](#), § 45; [Vasiliciuc c. Repubblica di Moldavia](#), § 22).

7. La Corte ha fissato un certo numero di principi chiari nella sua giurisprudenza relativa all'articolo 1. Perciò, tale disposizione non fa alcuna distinzione per quanto riguarda il tipo di norme o di provvedimenti in questione e non sottrae alcuna parte della «giurisdizione» degli Stati membri all'autorità della Convenzione ([N.D. e N.T. c. Spagna](#) [GC], § 102). Tuttavia, in tutte le cause che le vengono sottoposte, al fine di stabilire l'esistenza di una giurisdizione rispetto alla Convenzione, la Corte tiene conto del contesto fattuale particolare e delle norme pertinenti del diritto internazionale ([Jaloud c. Paesi Bassi](#) [GC], § 141). Essa deve soffermarsi sulle circostanze della causa concreta senza tuttavia perdere di vista il contesto generale ([Loizidou c. Turchia](#) (merito), § 53).

8. Se le autorità di uno Stato contraente approvano, formalmente o tacitamente, gli atti dei privati che violano, a scapito di altri privati sottoposti alla sua giurisdizione, i diritti sanciti dalla Convenzione, detto Stato può essere considerato responsabile rispetto alla Convenzione ([Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC], § 318; [Solomou e altri c. Turchia](#), § 46).

9. È opportuno anche rammentare che solo la responsabilità internazionale dello Stato entra in gioco rispetto alla Convenzione, a prescindere dall'autorità nazionale alla quale sia imputabile l'inosservanza della Convenzione nel sistema interno. Anche se si può concepire che uno Stato incontri delle difficoltà nel far rispettare i diritti sanciti dalla Convenzione nell'intero suo territorio, ogni Stato parte alla Convenzione rimane comunque responsabile dei fatti che avvengono su tutto il suo territorio nazionale.

Inoltre, la Convenzione non si limita a obbligare le autorità supreme degli Stati contraenti a rispettare esse stesse i diritti e le libertà da essa sanciti, ma implica anche che, per assicurarne il godimento, gli Stati debbano impedire o correggere la violazione ai livelli inferiori. Le autorità superiori di uno Stato hanno il dovere di imporre alle autorità di rango inferiore il rispetto della Convenzione e non possono barricarsi dietro la loro incapacità di farla rispettare. In effetti, il dovere generale che incombe allo Stato in virtù dell'articolo 1 della Convenzione implica ed esige l'attuazione di un sistema statale tale da garantire il rispetto della Convenzione su tutto il suo territorio e nei confronti di tutti gli individui. Ciò è maggiormente vero se si considera che, da un lato, tale disposizione non sottrae alcuna parte della «giurisdizione» degli Stati membri all'autorità della Convenzione e che, dall'altro, è proprio con la loro totale «giurisdizione» che tali Stati rispondono del loro rispetto della Convenzione ([Assanidzé c. Georgia](#) [GC], §§ 146-147). In definitiva, dinanzi alla Corte è in causa solo la responsabilità dello Stato contraente in quanto tale, e non quella di un potere o di un organo interno, che sia centrale o locale. La Corte non può avere come interlocutori più autorità o giurisdizioni nazionali, e non le è possibile esaminare le controversie istituzionali o di politica interna ([ibidem](#), § 149).

10. In generale, uno Stato può essere considerato responsabile anche quando coloro che agiscono in suo nome commettono degli eccessi di potere o non rispettano le istruzioni ricevute. In effetti, le autorità di uno Stato, conformemente alla Convenzione, diventano effettivamente responsabili della condotta dei loro subalterni; tali autorità hanno il dovere di imporre a questi ultimi la loro volontà e non possono barricarsi dietro la loro incapacità di farla rispettare ([Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC], § 319).

I. Il principio di territorialità e le eccezioni a tale principio

A. Il principio di territorialità e la sua portata

1. Il principio di territorialità in senso classico

11. La giurisdizione di uno Stato, ai sensi dell'articolo 1, è *principalmente territoriale*. In effetti, si deve considerare che l'articolo 1 della Convenzione rispecchia questa concezione ordinaria ed essenzialmente territoriale della giurisdizione degli Stati, e che gli altri titoli di giurisdizione sono eccezionali e necessitano di volta in volta di una giustificazione speciale, in funzione delle circostanze del caso di specie ([Banković e altri c. Belgio e altri](#) (dec.) [GC], §§ 61, 67, 71, nonché [Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia](#) [GC], § 104, e la giurisprudenza ivi citata).

12. Il fatto che il ricorrente sia residente in uno Stato contraente non basta, di per sé, a rendere tale Stato territorialmente competente e, pertanto, responsabile ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. Ciò che conta è il contenuto materiale delle sue doglianze ([Chagos Islanders c. Regno Unito](#) (dec.), § 63).

13. Nella causa [Banković e altri c. Belgio e altri](#) (dec.) [GC], i ricorrenti lamentavano il decesso dei loro parenti (e le ferite subite da uno dei ricorrenti che era sopravvissuto)

a causa del bombardamento dei locali della radio e della televisione serbe a Belgrado da parte delle forze armate della NATO, quando invece la Repubblica Federale di Jugoslavia non faceva parte degli Stati contraenti. La Corte ha respinto la tesi dei ricorrenti secondo la quale chiunque subisca gli effetti negativi di un atto imputabile a uno Stato contraente rientra *ipso facto*, a prescindere dal luogo in cui l'atto è stato commesso e in cui sono state avvertite le ripercussioni, «nella giurisdizione» di tale Stato ai fini dell'articolo 1 della Convenzione. Essa ha rammentato che la Convenzione è un trattato multilaterale operante, con riserva del suo articolo 56, in un contesto essenzialmente regionale, e più in particolare nello spazio giuridico degli Stati contraenti, dei quali non faceva parte la Jugoslavia. La Convenzione non va dunque applicata in tutto il mondo, neanche rispetto al comportamento degli Stati contraenti. Nella fattispecie, la Corte non si è convinta dell'esistenza di un vincolo giurisdizionale tra gli Stati convenuti e i ricorrenti, che non avevano dimostrato che essi stessi e i loro parenti deceduti potevano «rientrare nella giurisdizione» degli Stati convenuti in ragione dell'atto extraterritoriale in questione (si veda anche [Marković e altri c. Italia](#) (dec.)).

14. Normalmente, si presume che la giurisdizione di uno Stato venga esercitata su tutto il suo territorio ([Assanidzé c. Georgia](#) [GC], §§ 139). La Convenzione non autorizza alcuna esclusione territoriale ad eccezione del caso previsto nell'articolo 56 § 1 della Convenzione (*ibidem*, § 140, e [N.D. e N.T. c. Spagna](#) [GC], § 106). Non è importante, peraltro, che lo Stato convenuto sia unitario o federale. Contrariamente all'articolo 28 della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo del 22 novembre 1969, la Convenzione europea non contiene alcuna «clausola federale» che relativizzi gli obblighi dello Stato federale per quanto riguarda i fatti avvenuti sul territorio di uno Stato federato. Del resto, anche se si deducesse la presenza, nella Convenzione europea, di una clausola federale tacita con contenuto simile a quello dell'articolo 28 della Convenzione americana – il che è impossibile –, tale testo non potrebbe essere interpretato nel senso di esonerare lo Stato federale da ogni responsabilità, in quanto esorta quest'ultimo a «[adottare] immediatamente le misure pertinenti, conformemente alla sua Costituzione, (...) per assicurare che [gli Stati federati] adottino le disposizioni necessarie all'esecuzione della (...) Convenzione». Del resto, non potrebbe essere diversamente per motivi di politica giuridica, ossia la necessità di mantenere la parità tra gli Stati parte e il bisogno di assicurare l'effettività della Convenzione. Se venisse meno la presunzione di territorialità, la Convenzione potrebbe essere applicata in maniera selettiva soltanto ad alcune parti del territorio di taluni Stati parte, privando in tal modo del suo contenuto il principio della protezione effettiva dei diritti dell'uomo cui si ispira l'intera Convenzione, e permettendo così una discriminazione tra Stati parte, ossia tra quelli che accettano l'applicazione della Convenzione a tutto il loro territorio e quelli che non l'accettano ([Assanidzé c. Georgia](#) [GC], §§ 141-142). Del resto, le autorità di un ente territoriale dello Stato rappresentano delle istituzioni di diritto pubblico che svolgono le funzioni attribuite dalla Costituzione nazionale e dalla legge (*ibidem*, § 148).

15. La Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione») ha affermato il principio di territorialità nell'ambito di due ricorsi presentati, da una sola persona, rispettivamente contro il Regno Unito e l'Irlanda. Nel caso di specie la ricorrente, cittadina britannica che vive in Irlanda del Nord, lamentava una violazione, da parte di questi due Stati, degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 2 della Convenzione, a

causa dell'omicidio di suo marito commesso sul territorio della Repubblica di Irlanda, e dell'omicidio di suo fratello commesso in Irlanda del Nord (dunque nel Regno Unito). Nel primo ricorso, presentato contro il Regno Unito, la ricorrente considerava che anche tale Stato fosse responsabile, rispetto alla Convenzione, dell'omicidio di suo marito nella Repubblica di Irlanda, in quanto le autorità britanniche non avrebbero fatto tutto ciò che potevano per lottare contro il fenomeno globale del terrorismo dell'IRA. La Commissione ha sottolineato il proprio disaccordo e ha constatato che, al momento del suo decesso, la vittima diretta – ossia il marito della ricorrente – non era sottoposto alla «giurisdizione» del Regno Unito ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. La Commissione ha anche esaminato se qualche atto delle autorità del Regno Unito avesse potuto contribuire all'omicidio del marito della ricorrente nella Repubblica di Irlanda, ma ha rilevato che la ricorrente stessa non aveva mai lamentato alcun atto in tal senso da parte delle autorità britanniche. Di conseguenza, dal momento che la sua doglianza era diretta contro il Regno Unito e riguardava l'omicidio di suo marito, la stessa era incompatibile *ratione loci* con la Convenzione. Invece, l'omicidio di suo fratello, commesso nel Regno Unito, conferiva «giurisdizione» a questo Stato, cosicché la doglianza corrispondente era assolutamente compatibile *ratione loci* (W. c. Regno Unito, decisione della Commissione). Nella seconda causa, presentata contro l'Irlanda, la Commissione è giunta a conclusioni simmetricamente opposte, ossia che il marito della ricorrente era sottoposto alla giurisdizione dello Stato convenuto, ma non suo fratello. In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, la Commissione ha aggiunto che la rivendicazione costituzionale dei territori dell'Irlanda del Nord, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione d'Irlanda, non era riconosciuta dalla comunità delle nazioni come base di una giurisdizione sull'Irlanda del Nord (W. c. Irlanda, decisione della Commissione).

16. L'esistenza di una barriera situata all'interno del territorio nazionale a una certa distanza dal confine non può autorizzare uno Stato a escludere, modificare o limitare in modo unilaterale la sua giurisdizione territoriale, che inizia alla linea di frontiera (N.D. e N.T. c. Spagna [GC], § 109). La causa citata aveva ad oggetto il rinvio in Marocco di un cittadino malese e di un cittadino ivoriano che avevano cercato di introdursi nel territorio spagnolo in maniera irregolare scalando le tre barriere parallele che circondano l'enclave spagnola di Melilla, situata sulla costa nordafricana. I ricorrenti erano riusciti a raggiungere soltanto la cima della barriera interna, dalla quale erano infine scesi con l'aiuto delle forze dell'ordine, che li avevano poi riconsegnati alle autorità marocchine. La Corte non ha ravvisato alcuna situazione di fatto vincolante né alcun elemento fattuale oggettivo che abbia potuto limitare l'esercizio effettivo dell'autorità dello Stato spagnolo sul suo territorio alla frontiera di Melilla e, di conseguenza, invertire la «presunzione di competenza» nei confronti dei ricorrenti. Questi ultimi erano pertanto soggetti alla «giurisdizione» della Spagna ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. La Corte ha precisato che le difficoltà pratiche di gestione dell'immigrazione illegale (nella fattispecie, degli assalti collettivi alle barriere di confine da parte di gruppi formati, in genere, da varie centinaia di stranieri) non erano tali da influenzare il suo ragionamento; invece, la specificità del contesto migratorio non può portare ad ammettere uno spazio di non-diritto all'interno del quale gli individui non siano soggetti ad alcun regime giuridico che permetta loro di beneficiare dei diritti e delle garanzie previsti dalla Convenzione (*ibidem*, §§ 104-111).

17. Inoltre, la Corte ha recentemente precisato che i tre rifiuti da parte della guardia di

frontiera lituana di ricevere le domande di asilo di una famiglia di origine cecena alla frontiera con la Bielorussia costituiscono degli atti imputabili alla Lituania e rientrano pertanto nella giurisdizione di tale Stato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione ([M.A. e altri c. Lituania](#), § 70).

18. Qualora i fatti all'origine della violazione dedotta si siano svolti in un contesto transfrontaliero o transnazionale, in applicazione del principio di territorialità, un ricorso presentato contro più Stati contraenti è compatibile *ratione loci* con le disposizioni della Convenzione per quanto riguarda i fatti avvenuti sui loro rispettivi territori ([Razvozhayev c. Russia e Ucraina e Udaltsov c. Russia*](#), § 160).

2. Il rapporto tra gli articoli 1 e 56 della Convenzione

19. L'articolo 56 della Convenzione, intitolato «Applicazione territoriale» (corrispondente all'articolo 63 prima dell'entrata in vigore del Protocollo n. 11 nel 1998), recita:

«1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.»

20. I principi di applicazione extraterritoriale della Convenzione, formulati dalla Corte nella sua giurisprudenza consolidata dal punto di vista dell'articolo 1 (si veda in particolare [Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC]), non si sostituiscono al sistema di dichiarazioni che gli Stati contraenti hanno deciso, durante la redazione della Convenzione, di applicare ai territori d'oltremare di cui assicurano le relazioni internazionali. In altri termini, in assenza di una dichiarazione fatta conformemente all'articolo 56, un ricorrente non può invocare l'articolo 1 per estendere l'applicazione della Convenzione a un territorio situato al di fuori dello spazio giuridico di quest'ultima ([Quark Fishing Ltd c. Regno Unito](#) (dec); [Chagos Islanders c. Regno Unito](#) (dec.), §§ 67-75).

21. Nella causa [Quark Fishing Ltd c. Regno Unito](#) (dec), una società di pesca lamentava che le autorità delle isole della Georgia del Sud e Sandwich Australi («IGSSS») si fossero rifiutate di rilasciarle una licenza che permetteva di pescare una specie di pesce particolare. La società ricorrente aveva adito la *High Court* britannica e ottenuto l'annullamento dell'atto in questione; tuttavia, la sua richiesta di risarcimento danni

era stata respinta dal giudice in quanto la portata del Protocollo n. 1 alla Convenzione (diritto al rispetto dei beni) non era stata estesa alle IGSSS. La Corte ha osservato che, secondo le decisioni dei tribunali britannici, le IGSSS si trovavano sotto la responsabilità del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 56 della Convenzione, ma che il Regno Unito non aveva fatto dichiarazioni che estendessero la portata del Protocollo n. 1 a tale territorio. La Corte ha poi respinto l'argomento della ricorrente basato sul principio del «controllo effettivo», ai sensi dell'articolo 1; in effetti, tale principio non poteva sostituirsi al sistema di dichiarazioni previsto dall'articolo 56. La ricorrente affermava che, essendo stato concepito per i regimi coloniali all'indomani della Seconda Guerra mondiale, il sistema delle dichiarazioni era ormai superato. Pur ammettendo che la situazione si era notevolmente evoluta dagli inizi della Convenzione, la Corte ha rammentato che solo gli Stati contraenti potevano abolire il sistema in questione attraverso la normale procedura della firma e ratifica. Il fatto che il Regno Unito avesse esteso la Convenzione alle IGSSS non permetteva di concludere che il Protocollo n. 1 dovesse anch'esso essere ritenuto applicabile nel territorio in questione, e la Corte non poteva esigere che il Regno Unito giustificasse in un modo o nell'altro il fatto di non aver esteso la portata di tale Protocollo. In effetti, la Convenzione non obbliga alcuno Stato contraente a ratificare un qualsiasi protocollo o a motivare le sue decisioni riguardanti l'estensione territoriale della sua giurisdizione.

22. Nella causa [Chagos Islanders c. Regno Unito](#) (dec.), i ricorrenti erano ex abitanti o discendenti di ex abitanti delle isole Chagos, ora conosciute con il nome di «Territorio britannico dell'oceano indiano» (*British Indian Ocean Territory* o BIOT). Gli abitanti delle Chagos erano stati *de facto* espulsi dal loro domicilio, o era stato vietato loro di farvi ritorno, tra il 1967 e il 1973, da parte del governo britannico, allo scopo di agevolare l'installazione di una base militare americana su una delle isole. Non si ricorse all'uso della forza, ma gli abitanti delle isole si erano ritrovati in una situazione di miseria dopo essere stati sradicati, avendo perso il loro domicilio e i mezzi di sostentamento. Il procedimento avviato dinanzi ai tribunali britannici si era concluso nel 1982 con una composizione che comportava la rinuncia, da parte degli abitanti delle isole, alle loro pretese. Deliberando sull'applicabilità della Convenzione *ratione loci*, la Corte ha constatato che il Regno Unito non aveva in nessun momento fatto una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 56, che estendeva il diritto di ricorso individuale ai residenti del BIOT. La Corte ha anche respinto l'argomentazione dei ricorrenti secondo la quale il Regno Unito esercitava la propria giurisdizione sul BIOT ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. In effetti, una eventuale base di giurisdizione ai sensi dell'articolo 1, come definita dalla giurisprudenza della Corte (si veda in particolare [Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC]), non può prevalere sull'articolo 56. Nemmeno quest'ultima disposizione può essere semplicemente scartata, da una parte, perché costituirebbe una «discutibile reliquia del colonialismo» e, dall'altra, per prevenire un vuoto nella protezione offerta dalla Convenzione. L'articolo 56 rimane in vigore, il suo significato è privo di ambiguità, e la Corte non può abrogarlo a propria discrezione per raggiungere un risultato presumibilmente auspicabile o per riparare un'ingiustizia. Nemmeno il fatto che la decisione finale spettasse a politici o funzionari nel Regno Unito costituiva un motivo sufficiente perché tale Stato fosse considerato competente, in quanto si trattava di una regione situata fuori dallo spazio giuridico della Convenzione. Infine, nella misura in cui i ricorrenti lamentavano dal punto di vista dell'articolo 6 le decisioni prese dalle giurisdizioni britanniche, l'esame della Corte doveva limitarsi ai diritti procedurali sanciti da tale disposizione.

3. Il vincolo giurisdizionale creato dall'avvio di un procedimento civile o penale

23. Anche se i fatti all'origine della causa si sono svolti fuori dal territorio dello Stato convenuto, a partire dal momento in cui una persona intenta un'azione civile relativa a tali fatti dinanzi ai giudici di tale Stato, esiste innegabilmente un «vincolo giurisdizionale» ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, nella misura in cui i diritti sanciti dall'articolo 6 § 1 sono in gioco – evidentemente senza che ciò pregiudichi l'esito del procedimento ([Marković e altri c. Italia](#) [GC], § 54; si veda anche [Chagos Islanders c. Regno Unito](#) (dec.), §§ 66). In effetti, se il diritto interno riconosce la possibilità di intentare un'azione giudiziaria e se il diritto rivendicato è un diritto avente *a priori* le caratteristiche richieste dall'articolo 6 della Convenzione, questa procedura interna dovrebbe essere valutata in maniera diversa da qualsiasi altra azione intentata a livello nazionale. Anche se il carattere extraterritoriale dei fatti eventualmente all'origine dell'azione può avere delle ripercussioni sull'applicabilità dell'articolo 6 e sul risultato finale della procedura, esso non può invece averne in nessun caso sulla competenza *ratione loci* e *ratione personae* dello Stato in questione. A causa dell'esistenza di un procedimento civile dinanzi ai giudici nazionali, tale Stato è tenuto dall'articolo 1 della Convenzione a garantire nell'ambito di questa procedura il rispetto dei diritti tutelati dall'articolo 6 ([Marković e altri c. Italia](#) [GC], §§ 53-54). In questa causa, la Corte aveva esaminato l'eccezione di incompatibilità *ratione loci* sollevata dal governo convenuto, che lamentava che l'azione civile intentata dai ricorrenti dinanzi ai tribunali italiani riguardava fatti di carattere extraterritoriale (un attacco aereo effettuato dalle forze della NATO nella Repubblica federale di Jugoslavia).

24. Parimenti, se le autorità inquirenti o gli organi giudiziari di uno Stato contraente avviano, in merito a un decesso avvenuto fuori dalla giurisdizione di detto Stato, la loro indagine penale o la loro azione giudiziaria in virtù del loro diritto interno (ad esempio sulla base di disposizioni relative alla competenza universale o del principio della personalità attiva o passiva), l'apertura di detta indagine o di detto procedimento è sufficiente per stabilire un vincolo giurisdizionale ai fini dell'articolo 1 tra lo Stato in questione e i parenti della vittima che adiscono successivamente la Corte ([Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia](#) [GC], § 188). Questo approccio concorda anche con la natura dell'obbligo procedurale contenuto nell'articolo 2 della Convenzione di condurre un'inchiesta effettiva, che è divenuto un obbligo distinto e indipendente, sebbene derivante dagli atti riguardanti gli aspetti materiali dell'articolo 2. In questa misura, esso può essere considerato un obbligo separabile risultante dall'articolo 2 e che si può imporre allo Stato anche quando il decesso è avvenuto fuori dalla sua giurisdizione ([ibidem](#), § 189 e la giurisprudenza ivi citata).

25. Invece, quando uno Stato contraente non ha avviato un'inchiesta o un procedimento come previsto dal diritto interno relativamente a un decesso avvenuto fuori dalla sua giurisdizione, la Corte deve esaminare se un «vincolo giurisdizionale» possa essere comunque stabilito affinché l'obbligo procedurale derivante dall'articolo 2 della Convenzione si imponga a questo Stato. Sebbene tale obbligo entri in gioco, in linea di principio, soltanto per lo Stato contraente sotto la cui giurisdizione si trovava la

vittima al momento del suo decesso, delle «circostanze proprie» al caso di specie giustificano che ci si discosti da questo approccio, conformemente ai principi elaborati nella sentenza [Rantsev c. Cipro e Russia](#), §§ 243-244. Tuttavia, a tutt'oggi, la Corte non ha ritenuto prudente determinare *in abstracto* quali «circostanze proprie» al caso di specie comportino l'esistenza di un vincolo giurisdizionale collegato all'obbligo procedurale di indagare contenuto nell'articolo 2, poiché tali circostanze dipendono necessariamente dalle specificità di ogni singolo caso e possono variare notevolmente da una causa all'altra ([Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia](#) [GC], § 190). Tuttavia, la Corte ha recentemente affermato che i principi relativi alla determinazione di un vincolo giurisdizionale tra la (o le) vittima(e) e lo Stato convenuto, già formulati per quanto riguarda l'articolo 2 della Convenzione, sono applicabili anche agli articoli 3 e 5 della Convenzione ([Razvozhayev c. Russia e Ucraina e Udaltsov c. Russia*](#), § 157).

26. Nella causa [Rantsev c. Cipro e Russia](#), §§ 243-244, riguardante il comportamento delle autorità inquirenti cipriote e russe in seguito alla morte apparentemente violenta di una cittadina russa a Cipro, la Corte ha respinto l'eccezione sollevata dalla Russia secondo la quale i fatti evocati nel ricorso esulavano dalla sua giurisdizione e, pertanto, tale Stato non può essere considerato responsabile per gli stessi. Poiché il dedotto traffico di esseri umani è iniziato in Russia, la Corte era competente per esaminare in quale misura tale Stato avrebbe potuto adottare delle misure nei limiti della propria sovranità territoriale per proteggere la vittima dai trafficanti e per indagare non solo sulle accuse di traffico ma anche sulle circostanze che hanno condotto al suo decesso, in particolare interrogando i testimoni residenti in Russia (§§ 206-208). Peraltro, esaminando il merito della doglianza relativa all'elemento procedurale dell'articolo 2 della Convenzione, la Corte ha dichiarato che tale articolo non imponeva al diritto penale degli Stati membri di attribuire loro una competenza universale quando uno dei loro cittadini decedeva fuori dai loro territori. Le autorità russe non erano dunque tenute, in base ad alcun obbligo autonomo, ad indagare sul decesso della vittima a Cipro, anche se la stessa era di nazionalità russa, - sebbene alcuni doveri di assistenza giudiziaria incombessero effettivamente alla Russia in quanto Stato sul cui territorio si trovavano le prove (§§ 243-245).

27. Nella causa [Aliyeva e Aliyev c. Azerbaijan](#), la Corte era stata adita dai genitori di un cittadino azero che era stato ucciso in Ucraina in circostanze che implicavano altri due cittadini azeri. In virtù di un accordo di assistenza giudiziaria tra l'Ucraina e l'Azerbaijan, la causa era stata trasmessa a quest'ultimo Stato ma, in mancanza di prove, le autorità azere avevano chiuso il procedimento avviato contro le persone sospettate. La Corte ha sollevato d'ufficio la questione della sua competenza *ratione loci*, considerando che, dal momento che l'Azerbaijan si era assunto l'obbligo di condurre un'inchiesta in applicazione della Convenzione di Minsk del 1993 e si era impegnato a proseguire l'indagine penale avviata dalle autorità ucraine, tale Stato era tenuto a procedere all'inchiesta in questione a titolo dell'obbligo procedurale derivante dall'articolo 2, a prescindere dal luogo del decesso. Pertanto, la giurisdizione dell'Azerbaijan ai sensi dell'articolo 1 entrava in gioco unicamente nella misura in cui le autorità azere avevano deciso di riprendere l'azione penale precedentemente avviata dall'Ucraina, in virtù del trattato internazionale applicabile e del diritto nazionale (§§ 55-57).

28. Nella causa [Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia](#) [GC], relativa all'omicidio di

numerosi ex residenti della «Repubblica turca di Cipro del Nord» (la «RTCN») sul territorio della Repubblica di Cipro, le autorità della «RTCN» avevano avviato la propria indagine su tali omicidi, cosicché esisteva un «vincolo giurisdizionale» tra i ricorrenti e la Turchia, e quest'ultima era in tal modo responsabile per gli atti e le omissioni delle autorità della «RTCN». Inoltre, esistevano nel caso di specie delle «circostanze proprie» legate alla situazione di Cipro. In primo luogo, la comunità internazionale considera che la Turchia occupi la parte nord di Cipro e non riconosce la «RTCN» come uno Stato rispetto al diritto internazionale. La parte nord di Cipro si trova sotto il controllo effettivo della Turchia ai fini della Convenzione. In secondo luogo, i presunti autori degli omicidi si erano rifugiati nella «RTCN» e, di conseguenza, alla Repubblica di Cipro era stato impedito di proseguire la propria inchiesta penale a loro carico e, dunque, di conformarsi agli obblighi ad essa imposti dalla Convenzione. Tenuto conto di queste «circostanze», nonché del fatto che l'apertura dell'inchiesta da parte delle autorità della «RTCN», la Corte ha considerato che, nel caso di specie, la giurisdizione della Turchia fosse accertata ([ibidem](#), §§ 191-197).

29. Nella causa [Romeo Castaño c. Belgio](#), i ricorrenti lamentavano il rifiuto delle autorità belghe di dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole nei confronti della persona sospettata di essere stata una militante dell'organizzazione terroristica ETA, presumibilmente implicata nell'omicidio del loro padre in Spagna e residente in Belgio, il che aveva impedito l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti in Spagna. A differenza dalle cause [Güzelyurtlu e altri](#) e [Rantsev](#) sopra citate, la doglianza relativa all'elemento procedurale dell'articolo 2 non si basava sull'affermazione di un'inosservanza del Belgio di un eventuale obbligo procedurale di indagare su tale omicidio. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che i principi enunciati nelle sentenze sopra citate per quanto riguarda la determinazione dell'esistenza di un vincolo giurisdizionale con lo Stato convenuto dovessero applicarsi al caso di specie *mutatis mutandis*. Visto il fatto che la persona sospettata dell'omicidio si era rifugiata in Belgio, e che le autorità spagnole avevano chiesto alle omologhe autorità del Belgio di procedere al suo arresto e alla sua consegna nell'ambito del sistema del mandato d'arresto europeo che vincola i due Stati interessati, la Corte ha concluso che queste «circostanze proprie» erano sufficienti per considerare che esisteva un vincolo giurisdizionale tra i ricorrenti e il Belgio ([ibidem](#), §§ 38-42).

B. Le eccezioni al principio di territorialità

30. Ad oggi, la Corte ha riconosciuto un certo numero di circostanze eccezionali che possono comportare l'esercizio, da parte dello Stato contraente, della sua giurisdizione all'esterno dei propri confini. In ciascun caso, l'esistenza di circostanze tali da richiedere e giustificare che la Corte concluda che vi è stato un esercizio extraterritoriale della sua giurisdizione deve essere valutata tenendo presenti i fatti particolari della causa ([ibidem](#), § 105; [Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC], § 132).

31. In eccezione al principio di territorialità, la giurisdizione di uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 1 può estendersi agli atti dei suoi organi che producono effetto al di fuori del suo territorio ([Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC], § 133, e la giurisprudenza ivi citata). La giurisdizione di uno Stato al di fuori delle sue frontiere può essere stabilita principalmente in due modi:

- a. in base al potere (o al controllo) effettivamente esercitato sulla *persona* dell'interessato (*ratione personae*);
- b. in base al controllo effettivamente esercitato sul *territorio* straniero in questione (*ratione loci*).

1. Potere esercitato sulla persona dell'interessato

a. Atti degli agenti diplomatici o consolari

32. La giurisdizione dello Stato può nascere dagli atti degli agenti diplomatici o consolari presenti nel territorio straniero conformemente alle norme di diritto internazionale nella misura in cui questi agenti esercitano un'autorità e un controllo su altri o sui loro beni ([Banković e altri c. Belgio e altri](#) (dec.) [GC], § 73). Sotto certi aspetti, i cittadini di uno Stato contraente sono sottoposti alla sua giurisdizione anche quando hanno il domicilio o la residenza all'estero; in particolare, i rappresentanti diplomatici e consolari del loro paese di origine esercitano nei loro confronti una serie di funzioni del cui adempimento tale paese può essere considerato responsabile dal punto di vista della Convenzione ([X. c. Germania](#), decisione della Commissione). Anche se il ricorrente si trova fisicamente nel proprio Stato, se le azioni e le omissioni degli agenti diplomatici e consolari di detto Stato hanno avuto luogo all'estero ma riguardano direttamente questa persona, quest'ultima è sottoposta alla giurisdizione di tale Stato ([X. c. Regno Unito](#), decisione della Commissione).

33. Perciò, la Commissione ha riconosciuto che i ricorrenti erano sottoposti alla giurisdizione dello Stato convenuto nei casi seguenti:

- una serie di atti presumibilmente commessi dagli agenti consolari tedeschi in Marocco nei confronti del ricorrente (un cittadino tedesco che non si considerava tale in quanto appartenente alla categoria dei *Sudetendeutsche*) e di sua moglie, che hanno leso la loro reputazione e, alla fine, a suo parere, hanno provocato la sua espulsione dal territorio del Marocco ([X. c. Germania](#), decisione della Commissione);
- la presunta inerzia del console britannico ad Amman (Giordania) al quale la ricorrente, cittadina britannica, aveva chiesto di aiutarla a riottenere la custodia della figlia, che il padre aveva condotto in Giordania ([X. c. Regno Unito](#), decisione della Commissione);
- il fatto, per l'ambasciatore della Danimarca nella Repubblica democratica tedesca (RDA) di chiamare la polizia di tale Stato per ottenere l'allontanamento di un gruppo di Tedeschi che si erano rifugiati nell'ambasciata ([M. c. Danimarca](#), decisione della Commissione).

b. Atti commessi a bordo di una nave o di un aeromobile

34. Accanto agli atti commessi da agenti diplomatici e consolari, vi sono anche altri casi di esercizio extraterritoriale della sua competenza da parte di uno Stato, ad esempio, a bordo di aeromobili immatricolati nello Stato in questione o di navi battenti bandiera di quest'ultimo Stato. In questi casi specifici, sia il diritto internazionale

consuetudinario sia alcune disposizioni della Convenzione hanno riconosciuto e definito l'esercizio extraterritoriale della sua giurisdizione da parte dello Stato interessato ([Cipro c. Turchia](#), decisione della Commissione; [Banković e altri c. Belgio e altri](#) (dec.) [GC], § 73; [Medvedyev e altri c. Francia](#) [GC], § 65; [Bakanova c. Lituania](#), § 63; [Hirsi Jamaa e altri c. Italia](#) [GC], § 75).

c. Esercizio di prerogative di pubblici poteri di un altro Stato con il consenso di quest'ultimo

35. La Corte ha concluso che vi è stato esercizio extraterritoriale della propria giurisdizione da parte dello Stato contraente che, in virtù del consenso, dell'invito o dell'assenso del governo locale, assume tutte o alcune delle prerogative dei pubblici poteri normalmente esercitate da quest'ultimo ([Banković e altri c. Belgio e altri](#) (dec.) [GC], § 71). Di conseguenza, dal momento che, conformemente a una norma di diritto internazionale consuetudinario, convenzionale o di altro tipo, i suoi organi assumono delle funzioni esecutive o giudiziarie su un territorio diverso dal suo, uno Stato contraente può essere considerato responsabile delle violazioni della Convenzione commesse nell'esercizio di tali funzioni, purché i fatti in questione siano imputabili ad esso e non allo Stato territoriale ([Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC], § 135).

36. In materia di estradizione, quando uno Stato richiede un mandato di arresto europeo o internazionale dell'Interpol ai fini della carcerazione di una persona localizzata in un altro Stato e quest'ultimo esegue il mandato in virtù dei propri obblighi internazionali, lo Stato richiedente è responsabile, rispetto alla Convenzione, di tale carcerazione, anche se la stessa viene eseguita dall'altro Stato ([Vasiliciuc c. Repubblica di Moldavia](#), §§ 23-24; [Stephens c. Malta \(n. 1\)](#), §§ 51-54). Se il mandato d'arresto presenta una irregolarità tecnica che le autorità dello Stato richiesto non avrebbe potuto rilevare, si deve attribuire allo Stato richiedente la responsabilità a titolo della Convenzione relativamente al mandato d'arresto illegale emesso dalle autorità in virtù del suo diritto interno ed eseguito dall'altro Stato in virtù dei suoi obblighi internazionali (*ibidem*, § 52).

37. La Commissione ha dovuto esaminare questo tipo di situazione nella sua decisione [X. e Y. c. Svizzera](#). In questa causa, un uomo tedesco lamentava il divieto di ingresso pronunciato nei suoi confronti dalle autorità federali svizzere, che produceva effetti sia sul territorio svizzero che su quello del Liechtenstein (che, all'epoca, non aveva ancora ratificato la Convenzione e si trovava pertanto al di fuori dello spazio di applicazione di quest'ultima). Ciò che era decisivo secondo la Commissione, era il fatto che, in virtù di un accordo concluso tra la Svizzera e il Liechtenstein, quest'ultimo non aveva alcuna possibilità di escludere gli effetti di un divieto di ingresso pronunciato dalle autorità svizzere, in quanto solo queste ultime avevano il diritto di escludere il Liechtenstein dal campo di applicazione territoriale di un tale atto. In queste condizioni, la Svizzera doveva essere considerata responsabile non solo della procedura e delle conseguenze giuridiche prodotte dal divieto di ingresso sul proprio territorio, ma anche degli effetti di quest'ultimo nel Liechtenstein. Infatti, conformemente alle relazioni particolari tra i due paesi, le autorità svizzere che agivano per conto del Liechtenstein agivano di fatto conformemente alla loro giurisdizione nazionale. Ai sensi del trattato, esse operavano esclusivamente conformemente alla legge svizzera, ed solo l'effetto del loro atto era

esteso al territorio del Liechtenstein. In altri termini, il divieto era stato imposto in virtù della giurisdizione svizzera, che era stata estesa al Liechtenstein. La Commissione ha concluso che gli atti delle autorità svizzere che divenivano efficaci nel Liechtenstein sottoponevano tutte le persone a cui erano applicabili – compresi i ricorrenti – alla giurisdizione svizzera ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione.

38. La Corte ha esaminato un problema di questo tipo nella causa [Drozd e Janousek c. Francia e Spagna](#), che riguardava le relazioni molto particolari tra il Principato di Andorra e la Francia e la Spagna, soprattutto prima della riforma costituzionale del 1993 (all'epoca, l'Andorra non aveva ancora firmato né ratificato la Convenzione. I ricorrenti erano stati condannati per rapina a mano armata dal giudice andorrano competente (il *Tribunal des Corts*), composto da tre membri: un giudice (magistrato francese o spagnolo nominato a turno da ciascuno dei due co-principi di Andorra, ossia il presidente della Repubblica francese e il vescovo di Urgell), un *viguier* episcopale (nominato dal vescovo di Urgell) e un magistrato francese delegato dal *viguier* francese (lui stesso nominato dal co-principe francese). Dopo la condanna, conformemente al diritto andorrano, i ricorrenti avevano la possibilità di scegliere di scontare la pena in Francia o in Spagna; essi scelsero allora la Francia. Dinanzi alla Corte, essi lamentavano soprattutto di non avere beneficiato di un processo equo; a loro parere, la Francia e la Spagna erano responsabili, sul piano internazionale, del comportamento delle autorità andorrane. La Corte non era dello stesso parere e ha constatato che, anche se dei magistrati provenienti dalla Francia o dalla Spagna erano membri delle giurisdizioni andorrane, gli stessi non lo facevano in qualità di giudici francesi o spagnoli. Tali giurisdizioni svolgevano le loro funzioni in maniera autonoma, e le loro sentenze non erano soggette al controllo delle autorità della Francia e della Spagna. Del resto, nulla faceva pensare che gli Stati convenuti avessero tentato di intromettersi nel processo dei ricorrenti in Andorra. Di conseguenza, nella misura in cui contestavano la procedura dinanzi al tribunale andorrano, i ricorrenti non erano sottoposti alla giurisdizione della Francia o della Spagna (§ 96).

39. Un altro esempio in cui la Corte ha concluso che non vi era «giurisdizione» dello Stato convenuto è costituito dalla causa [Gentilhomme, Schaff-Benhadj e Zerouki c. Francia](#). Le ricorrenti erano tre donne francesi sposate con uomini algerini e residenti in Algeria. Conformemente a un accordo firmato dalla Francia e dall'Algeria nel 1962, i bambini francesi – compresi quelli aventi nel diritto francese la doppia cittadinanza franco-algerina – potevano essere scolarizzati in istituti pubblici francesi situati in Algeria e gestiti dall'Ufficio universitario e culturale francese per l'Algeria (OUCFA). Tuttavia, nel 1988, il governo algerino ha indirizzato all'ambasciata di Francia ad Algeri una nota verbale che lo informava che non si sarebbe più potuto procedere all'iscrizione o alla nuova iscrizione dei bambini algerini in istituti francesi; ora, ciò includeva i figli delle ricorrenti, in quanto il diritto algerino non riconosceva la doppia cittadinanza. Le ricorrenti adirono la Corte presentando dei ricorsi contro la Francia, deducendo, tra l'altro, una violazione degli articoli 2 del Protocollo n. 1 e 8 e 14 della Convenzione. La Corte ha constatato che la situazione controversa era direttamente causata da una decisione presa unilateralmente dall'Algeria. A prescindere dalla regolarità di tale decisione rispetto al diritto internazionale pubblico, quest'ultima si traduceva concretamente in un rifiuto dell'Algeria di conformarsi all'accordo del 1962. Le autorità francesi, il cui esercizio, nella presente causa, della «giurisdizione» sul territorio algerino era basato unicamente su tale accordo, avevano potuto trarne le

conseguenze solo per quanto riguarda la scolarizzazione dei minori che si trovano nella situazione dei figli delle ricorrenti. In definitiva, i fatti denunciati erano stati causati da una decisione imputabile all'Algeria, presa sovranamente da tale Stato sul proprio territorio e sottratta al controllo della Francia. In altri termini, nelle circostanze particolari della causa, i fatti suddetti non potevano essere imputati alla Francia (§ 20).

d. Ricorso alla forza da parte di agenti di uno Stato che operano fuori dal suo territorio

40. In alcune circostanze, il ricorso alla forza da parte di agenti di uno Stato che operano fuori dal suo territorio – che ciò avvenga legalmente o illegalmente – può far passare sotto la giurisdizione di tale Stato, ai sensi dell'articolo 1, ogni persona che si ritrovi in tal modo sottoposta al controllo di questi ultimi ([Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC], § 136). Un esempio tipico di un caso simile è quello di una persona consegnata ad agenti dello Stato all'esterno dei confini di quest'ultimo, anche se si tratta solo di presunti agenti ([Razvozhayev c. Russia e Ucraina](#) e [Udaltsov c. Russia*](#), § 161). In situazioni di questo tipo, la responsabilità dello Stato deriva dal fatto che l'articolo 1 della Convenzione non può essere interpretato nel senso che permette a uno Stato contraente di perpetrare, sul territorio di un altro Stato, una violazione della Convenzione che non potrebbe perpetrare sul proprio territorio ([Issa e altri c. Turchia](#), § 71).

41. Perciò, la Corte ha riconosciuto che i ricorrenti erano sottoposti alla «giurisdizione» dei rispettivi Stati convenuti nelle situazioni seguenti:

- il ricorrente, capo del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan), fermato da agenti della sicurezza turchi nella zona internazionale dell'aeroporto di Nairobi (Kenya) e ricondotto in Turchia in aereo. La Corte ha constatato – cosa che il governo turco non contestava – che il ricorrente, dal momento della sua consegna da parte degli agenti keniani agli agenti turchi, si era effettivamente ritrovato sotto l'autorità della Turchia ed era dunque sottoposto alla sua «giurisdizione», anche se, nel caso di specie, la Turchia aveva esercitato la propria autorità al di fuori del suo territorio. Ciò era ancor più vero se si considera che l'interessato era stato fisicamente costretto a tornare in Turchia da funzionari turchi ed è stato sottoposto alla loro autorità e al loro controllo dal momento del suo arresto ([Öcalan c. Turchia](#) [GC], § 91);
- i ricorrenti, due irakeni accusati di avere partecipato all'omicidio di due soldati britannici poco dopo l'invasione dell'Iraq nel 2003, detenuti in un carcere militare vicino a Baghdad e che lamentavano che il loro trasferimento imminente alle autorità irakene li avrebbe sottoposti a un rischio reale di esecuzione mediante impiccagione. La Corte ha ritenuto che, dal momento che il controllo esercitato dal Regno Unito sulle carceri militari in Iraq e sulle persone ivi detenute era assoluto ed esclusivo *de facto* e *de jure*, si dovesse considerare che gli interessati erano sottoposti alla giurisdizione dello Stato convenuto ([Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito](#) (dec.), §§ 86-89);
- i ricorrenti, membri dell'equipaggio di un cargo immatricolato in Cambogia e intercettato al largo delle isole di Capo Verde dalla marina francese in quanto sospettato di trasportare delle importanti quantità di droga, consegnati nelle

loro cabine sotto la custodia dei militari francesi fino all'arrivo della nave a Brest. La Corte ha considerato che, tenuto conto dell'esistenza di un controllo assoluto ed esclusivo esercitato dalla Francia, almeno *de facto*, sulla nave e sul suo equipaggio fin dal momento dell'intercettazione e in maniera continua e ininterrotta, i ricorrenti erano sicuramente sottoposti alla giurisdizione della Francia ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione ([Medvedyev e altri c. Francia](#) [GC], § 67);

- i ricorrenti, un gruppo di cittadini somali ed eritrei, che cercavano di raggiungere le coste italiane a bordo di tre imbarcazioni, intercettati in alto mare da navi della guardia di finanza e della guardia costiera italiane, trasferiti sulle navi militari italiane e ricondotti in Libia, da dove erano partiti. Rammentando il principio di diritto internazionale secondo il quale una nave in alto mare è sottoposta alla giurisdizione esclusiva definita dalla propria bandiera, la Corte ha scartato la definizione di «salvataggio in alto mare» proposta dal Governo per descrivere i fatti, e si è rifiutata di attribuire importanza all'asserito ridotto livello del controllo esercitato sui ricorrenti da parte degli agenti dello Stato italiano. In effetti, i fatti si erano svolti interamente a bordo di navi delle forze armate italiane, il cui equipaggio era composto esclusivamente da militari nazionali. Dal momento in cui sono saliti a bordo fino alla loro consegna alle autorità libiche, i ricorrenti si sono trovati sotto il controllo continuo ed esclusivo, in diritto e in fatto, delle autorità italiane ([Hirsi Jamaa e altri c. Italia](#) [GC], §§ 76-82).

42. In una decisione nella quale la questione della giurisdizione dello Stato convenuto non era stata oggetto di contestazione, la Corte ha considerato non doversi determinare dove i fatti in questione fossero precisamente avvenuti, in quanto lo Stato convenuto aveva fino ad allora già ammesso che i parenti dei ricorrenti erano stati scambiati per terroristi ed erano stati abbattuti con colpi di arma da fuoco sparati da elicotteri ([Pad e altri c. Turchia](#) (dec.), § 54).

43. Dal momento in cui lo Stato, per il tramite dei suoi agenti, esercita il suo controllo e la sua autorità su un individuo, e di conseguenza la sua giurisdizione, in capo ad esso sussiste, in virtù dell'articolo 1, un obbligo di riconoscere a quest'ultimo i diritti e le libertà definiti dal titolo I della Convenzione che riguardano il suo caso. In tal senso, pertanto, i diritti che derivano dalla Convenzione possono essere «frazionati e adattati» ([Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC], § 137; [Hirsi Jamaa e altri c. Italia](#) [GC], § 74).

2. Potere esercitato su un determinato territorio

44. Per quanto riguarda un titolo di giurisdizione basato sul «controllo effettivo» di un territorio, si deve dire anzitutto che esso non sostituisce il sistema di notifica previsto dall'articolo 56 (ex articolo 63) della Convenzione che, all'epoca in cui quest'ultima è stata redatta, gli Stati contraenti avevano deciso di creare per i territori di oltremare di cui garantivano le relazioni internazionali. Il paragrafo 1 di tale articolo prevede un dispositivo che permette a questi Stati di estendere l'applicazione della Convenzione a tale territorio «tenendo conto delle necessità locali». L'esistenza di tale dispositivo, che è stato integrato nella Convenzione per ragioni storiche, non può essere oggi

interpretata, alla luce delle condizioni attuali, nel senso di limitare la portata della nozione di «giurisdizione» indicata nell'articolo 1. I casi contemplati dal principio del «controllo effettivo» si distinguono palesemente da quelli nei quali uno Stato contraente non ha dichiarato, per mezzo della notifica prevista dall'articolo 56, di estendere l'applicazione della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli a un territorio di oltremare di cui garantisce le relazioni internazionali ([Al-Skeini e altri c. Regno Unito \[GC\]](#), § 140; [Cipro c. Turchia](#), decisione della Commissione).

45. La Convenzione è uno strumento costituzionale di ordine pubblico europeo. Essa non disciplina gli atti degli Stati che non sono parti alla stessa, né ha la pretesa di esigere che le Parti contraenti impongano le proprie disposizioni a tali Stati ([Al-Skeini e altri c. Regno Unito \[GC\]](#), § 141). Pertanto, è evidente che, in entrambi i casi sopra menzionati, la competenza *ratione persone* della Corte può estendersi solo su uno Stato parte alla Convenzione. In effetti, uno Stato contraente che, per mezzo delle sue forze armate, occupa il territorio di un altro Stato deve, in linea di principio, essere considerato responsabile rispetto alla Convenzione per le violazioni dei diritti dell'uomo in esso perpetrate in quanto, altrimenti, gli abitanti di tale territorio sarebbero privati dei diritti e delle libertà di cui godevano fino a quel momento e vi sarebbe «un vuoto» nella tutela di questi diritti e libertà all'interno dello «spazio giuridico della Convenzione». Tuttavia, se è importante stabilire la giurisdizione dello Stato che occupa in questo tipo di casi, ciò non significa, *a contrario*, che la giurisdizione ai sensi dell'articolo 1 non possa mai esistere al di fuori del territorio degli Stati membri del Consiglio d'Europa. La Corte non ha mai applicato tale restrizione nella sua giurisprudenza ([ibidem](#), § 142, e la giurisprudenza ivi citata).

46. Tutte le cause finora esaminate dalla Corte sotto questo profilo riguardano il controllo del territorio di uno Stato contraente nel contesto di un conflitto armato (durante il conflitto o dopo la cessazione delle ostilità). In tale situazione, il problema di «giurisdizione» si manifesta quando uno Stato perde il controllo effettivo di tutto o parte del suo territorio internazionalmente riconosciuto. La questione della giurisdizione e della responsabilità dello Stato può dunque presentarsi da due punti di vista diversi. Quando uno Stato attacca l'integrità territoriale e politica di un altro Stato, le doglianze sollevate dinanzi alla Corte possono essere dirette:

1. contro la Parte Contraente «attiva», che esercita la propria autorità fuori dal proprio territorio; questo può avvenire in tre modi:
 - i. l'occupazione militare totale o parziale di un altro Stato;
 - ii. il supporto fornito a una insurrezione o a una guerra civile in un altro Stato;
 - iii. l'insediamento (o l'aiuto all'insediamento), sul territorio di un altro Stato, di un regime separatista sotto forma di una entità non riconosciuta come Stato sovrano dalla comunità internazionale;
2. contro la Parte Contraente «passiva», che subisce le azioni sopra definite.

47. Come si vedrà in seguito, in entrambi i casi suddetti la responsabilità dello Stato convenuto obbedisce a una logica diversa.

a. La giurisdizione dello Stato «attivo» in ragione delle sue azioni militari fuori dal suo territorio

48. Per quanto riguarda lo Stato «attivo», la Corte deve anzitutto stabilire se i fatti dedotti siano davvero sottoposti alla sua «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione.

49. Un'eccezione al principio secondo il quale la giurisdizione dello Stato contraente nel senso dell'articolo 1 è limitata al proprio territorio si ha quando, a seguito di un'azione militare – legale o illegale – lo Stato esercita un controllo effettivo su una zona situata fuori dal suo territorio nazionale. L'obbligo di garantire in questa zona il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione deriva da tale controllo, che esso sia esercitato direttamente, per il tramite delle forze armate dello Stato, o per mezzo di un'amministrazione locale subordinata ([Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia](#) [GC], § 106, e la giurisprudenza ivi citata).

50. Nella misura in cui viene stabilito un dominio di questo tipo su un territorio, non è necessario determinare se lo Stato contraente che lo detiene eserciti un controllo preciso sulle politiche e sulle azioni dell'amministrazione locale ad esso subordinata. Per il fatto di garantire la sopravvivenza di tale amministrazione grazie al suo sostegno militare e di altro tipo, questo Stato è responsabile per le politiche e le azioni da essa intraprese. L'articolo 1 lo sottopone all'obbligo di riconoscere sul territorio in questione tutti i diritti materiali enunciati nella Convenzione e nei Protocolli addizionali da esso ratificati, e le violazioni di questi diritti sono ad esso imputabili ([Cipro c. Turchia](#) [GC], §§ 76-77; [Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC], § 138; [Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia](#) [GC], § 106). Peraltro, dal momento che uno Stato contraente esercita un controllo totale su una zona situata fuori dal suo territorio nazionale, la sua responsabilità non si limita ai soli atti commessi dai suoi soldati o funzionari in detta zona, ma si estende anche agli atti dell'amministrazione locale che sopravvive grazie al suo sostegno militare o di altro tipo ([Cipro c. Turchia](#) [GC], § 77; [Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC], § 316).

51. La questione di stabilire se uno Stato contraente eserciti o meno un controllo effettivo su un territorio fuori dai suoi confini è una questione di fatto. Per pronunciarsi, la Corte fa soprattutto riferimento ai seguenti due criteri:

- il numero di soldati schierati dallo Stato sul territorio in questione; è il criterio al quale la Corte, a tutt'oggi, ha attribuito il peso principale ([Loizidou c. Turchia](#) (merito), §§ 16 e 56; [Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC], § 387);
- la misura in cui il sostegno militare, economico e politico apportato dallo Stato all'amministrazione locale subordinata garantisce a quest'ultimo un'influenza e un controllo nella regione (*ibidem*, §§ 388-394; [Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC], § 139).

52. Se la Corte accerta che i fatti di causa rientrano nella «giurisdizione» dello Stato convenuto, allora gli obblighi principali di tale Stato sono due:

- un obbligo negativo di astenersi da azioni illecite rispetto alla Convenzione ([Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC], §§ 320-321);

- un obbligo positivo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione – almeno conformemente alla giurisprudenza generale della Corte ([ibidem](#), § 322).

53. Le cause esaminate dalla Corte alla luce dei principi sopra esposti possono essere ripartite in due sotto-categorie:

- a. le cause riguardanti una «occupazione» militare nel senso classico definito nell'articolo 42 del Regolamento de L'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, ai sensi del quale «un territorio è considerato occupato quando si trovi posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico. L'occupazione si estende ai soli territori ove tale autorità è stabilita ed effettivamente esercitata»;
- b. le cause riguardanti la creazione, sul territorio di uno Stato contraente, di un'entità non riconosciuta dalla comunità internazionale come Stato sovrano, operata con il sostegno militare, economico e politico di un altro Stato contraente.

i. Occupazione militare «classica»

54. La questione della responsabilità della potenza occupante nel quadro di un'occupazione militare «classica» è stata sollevata in diverse cause che riguardavano l'Iraq. Il 20 marzo 2003 le forze armate degli Stati Uniti, del Regno Unito e dei loro alleati entrarono in Iraq per rovesciare il regime baathista allora al potere. Il 1° maggio 2003 gli alleati dichiararono che le principali operazioni di combattimento erano terminate, e gli Stati Uniti e il Regno Unito divennero le potenze occupanti. Essi crearono l'Autorità provvisoria della coalizione per «esercitare i poteri del governo a titolo temporaneo», in particolare il ripristino della sicurezza in Iraq. Il ruolo relativo alla sicurezza assunto dalle potenze occupanti fu riconosciuto nella risoluzione 1483 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 22 maggio 2003, che invitava l'Autorità «a promuovere il benessere della popolazione irakena, garantendo un'amministrazione efficace del territorio, in particolare adoperandosi per ripristinare le condizioni di sicurezza e stabilità (...)». L'occupazione si concluse il 28 giugno 2004 con lo scioglimento dell'Autorità provvisoria della coalizione e il trasferimento dei suoi pieni poteri al governo provvisorio irakeno. Durante il periodo di occupazione, il Regno Unito aveva ricevuto il comando della divisione multinazionale del sud-est ([Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC], §§ 9-23).

55. La causa [Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC] aveva ad oggetto il decesso di sei parenti dei ricorrenti, avvenuto a Bassora nel 2003, in un periodo in cui il Regno Unito aveva lo status di potenza occupante. Tre di loro furono uccisi o feriti mortalmente da proiettili di soldati britannici; un'altra vittima fu ferita mortalmente nel corso di una sparatoria tra una pattuglia britannica e altri tiratori non identificati; un altro fu picchiato da alcuni soldati britannici, e poi costretto a gettarsi in un fiume, dove annegò; sul corpo dell'ultima vittima, deceduta in una base militare britannica, furono riscontrate 93 ferite. La Corte ha osservato che, dopo il rovesciamento del regime baathista e fino all'instaurazione del governo provvisorio, il Regno Unito aveva assunto in Iraq (assieme agli Stati Uniti) alcune delle prerogative del potere pubblico che sono

normalmente quelle di uno Stato sovrano. In particolare, il Regno Unito aveva assunto il potere e si era fatto carico della responsabilità di mantenere la sicurezza nel sud-est del paese. In queste circostanze eccezionali, tra il Regno Unito e le persone uccise durante le operazioni di sicurezza, condotte dai soldati britannici tra maggio 2003 e giugno 2004, esisteva un rapporto giurisdizionale nel senso dell'articolo 1 della Convenzione. Alla luce di questa conclusione, la Corte ha ritenuto inutile esaminare anche se la giurisdizione del Regno Unito fosse stabilita, perché questo Stato esercitava un controllo militare effettivo sulla parte sud-est dell'Iraq durante il suddetto periodo (§§ 143-150). Ciò premesso, come la Corte ha successivamente chiarito, l'esposizione dei fatti nella sentenza *Al-Skeini e altri* contiene degli elementi che tendono a dimostrare che il Regno Unito era lontano dal controllare effettivamente il sud-est del paese che occupava; è la stessa constatazione cui era giunta la giurisdizione britannica competente dopo aver sentito, a tale riguardo, alcune dichiarazioni testimoniali nel corso del procedimento interno (*Hassan c. Regno Unito* [GC], § 75, che fa riferimento a *Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC], §§ 20-23 e 80).

56. Lo stesso giorno in cui ha emesso la sentenza *Al-Skeini e altri*, la Corte ha pronunciato anche la sua sentenza nella causa *Al-Jedda c. Regno Unito*. Questo caso riguardava l'internamento di un civile irakeno per più di tre anni (2004-2007) in un campo di detenzione gestito dalle forze britanniche a Bassora. A differenza della causa *Al-Skeini e altri*, in questo caso i fatti erano avvenuti dopo la fine del regime di occupazione, quando il potere era già passato nelle mani del governo provvisorio; tuttavia, la forza multinazionale, ivi comprese le forze britanniche, era ancora di stanza in Iraq su richiesta del governo e con l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il governo convenuto sosteneva che la detenzione in questione non rientrava nella giurisdizione del Regno Unito; in effetti, il ricorrente, sarebbe stato internato in un momento in cui le forze britanniche operavano nel quadro di una forza multinazionale incaricata dal Consiglio di sicurezza e sottoposta all'autorità ultima delle Nazioni Unite; la misura controversa sarebbe stata presa dai soldati britannici non sulla base delle attribuzioni sovrane del Regno Unito, ma in virtù delle attribuzioni internazionali della forza multinazionale che agisce conformemente a una decisione vincolante del Consiglio di sicurezza. La Corte ha respinto tale argomentazione osservando che, al momento dell'invasione dell'Iraq, nessuna risoluzione del Consiglio di sicurezza prevedeva le modalità di divisione dei ruoli in Iraq in caso di rovesciamento del regime. Nel maggio 2003 il Regno Unito e gli Stati Uniti, dopo aver cacciato il vecchio regime, assumevano il controllo della sicurezza in Iraq; all'ONU era attribuito un ruolo nell'ambito degli aiuti umanitari, del sostegno alla ricostruzione dell'Iraq e dell'assistenza nella costituzione di un'autorità provvisoria irakena, ma non in materia di sicurezza. Per la Corte, le risoluzioni successive non avevano per nulla modificato questa situazione. Poiché il Consiglio di sicurezza non esercitava né un controllo effettivo né l'autorità e il controllo ultimi sulle azioni e sulle omissioni dei soldati della forza multinazionale, l'internamento dell'interessato non era ascrivibile all'ONU. Questo internamento era stato deciso dall'ufficiale britannico che comandava il centro di detenzione e si era insediato in un centro di detenzione della città di Bassora controllato esclusivamente dalle forze britanniche. Anche se la decisione di mantenere in stato di detenzione il ricorrente era stata riesaminata in varie fasi da organismi che avevano al loro interno dei funzionari irakeni e dei rappresentanti non britannici della forza multinazionale, queste procedure di controllo non hanno prodotto l'effetto di impedire che la detenzione in questione fosse imputata al Regno Unito. Pertanto, per

tutta la durata della sua detenzione, il sig. Al-Jedda era rimasto sotto l'autorità e il controllo del Regno Unito. Di conseguenza, la Corte ha considerato che l'internamento del ricorrente fosse ascrivibile al Regno Unito e che, per tutta la durata della sua detenzione, l'interessato *fosse stato sottoposto a la giurisdizione di tale paese* ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (§§ 76-86). Pertanto, più che esaminare il livello e la natura del controllo esercitato dal Regno Unito sul territorio in questione, la Corte si è concentrata sulla questione di stabilire se il ricorrente fosse effettivamente sottoposto al potere dello Stato convenuto.

57. Lo stesso approccio è stato seguito nella causa [Hassan c. Regno Unito](#) [GC] in merito alla cattura del fratello del ricorrente da parte delle forze armate britanniche e alla sua detenzione a Camp Bucca, nel sud-est dell'Iraq, durante le ostilità del 2003. Il ricorrente ha affermato che suo fratello era nelle mani delle forze britanniche e che sul suo cadavere, ritrovato in epoca successiva, vi erano segni che mostravano che era stato torturato e giustiziato. Come nella sentenza *Al-Skeini e altri*, la Corte non ha ritenuto necessario stabilire se il Regno Unito controllasse effettivamente la zona in questione durante il periodo in esame, in quanto la vittima diretta era sotto la giurisdizione di questo paese per un altro motivo. A tale riguardo, la Corte ha respinto la tesi del Governo che negava l'applicazione di qualsiasi giurisdizione perché, per il periodo successivo al suo ingresso a Camp Bucca, il fratello del ricorrente sarebbe passato dal potere del Regno Unito a quello degli Stati Uniti. Tenuto conto del dispositivo in vigore a Camp Bucca, la Corte ha ritenuto che il Regno Unito avesse mantenuto l'autorità e il controllo sulla vittima diretta. Questa autorità e questo controllo avrebbero riguardato sia l'ingresso del fratello del ricorrente nel campo sia il periodo successivo al suo ingresso quando era stato preso nell'ambito della unità congiunta di interrogatorio avanzato, interamente controllata dalle forze britanniche. In seguito all'interrogatorio, le autorità britanniche lo avevano classificato in una delle categorie previste dal diritto umanitario internazionale, decidendo che era un «civile» che non rappresentava alcuna minaccia per la sicurezza e ordinando la sua scarcerazione non appena le circostanze lo avessero permesso. Infine, era chiaro che, quando era stato condotto nella zona di detenzione dei civili in vista del suo rilascio, il fratello del ricorrente era rimasto sotto la custodia di personale militare armato e sotto l'autorità e il controllo del Regno Unito fino alla sua uscita dal pullman che lo aveva riportato fuori dal campo. *Era stato quindi sotto la giurisdizione del Regno Unito durante il periodo in questione (§§ 75-80).*

58. Nella causa [Jaloud c. Paesi Bassi](#) [GC], la Corte ha esteso il concetto di giurisdizione extraterritoriale rispetto alle sentenze *Al-Skeini e altri* e *Al-Jedda*, sottolineando espressamente che lo status di «potenza occupante» ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento de l'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre non era di per sé determinante per la questione della giurisdizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (§ 142). A seguito dell'invasione dell'Iraq, il governo olandese aveva fornito truppe che, da luglio 2003 a marzo 2005, avevano la loro base nel sud-est del paese, nel quadro di una divisione multinazionale posta sotto il comando di un ufficiale delle forze armate britanniche. Nel caso di specie, il figlio del ricorrente fu ferito mortalmente da proiettili nell'aprile 2004, mentre cercava di attraversare un posto di controllo presidiato dal Corpo Irakeno di Difesa Civile (CIDC), ma in cui erano presenti anche alcuni membri dell'esercito reale olandese posto sotto il comando e la supervisione diretta di un ufficiale di questo stesso esercito; si trattava di un

luogotenente olandese che aveva sparato. La Corte ha rilevato che i Paesi Bassi non si erano liberati della loro giurisdizione per il semplice fatto di aver accettato il controllo operativo di un ufficiale britannico. Come mostravano i documenti contenuti nel fascicolo, non solo i Paesi Bassi avevano mantenuto il pieno comando sul loro personale militare in Iraq, ma l'elaborazione di norme distinte sull'uso della forza in Iraq rimaneva il settore riservato di ogni singolo Stato che forniva truppe. La Corte ha pertanto concluso, nelle circostanze del caso di specie, che le forze olandesi non erano state messe a disposizione di altri Stati, che si tratti dell'Iraq o del Regno Unito, e che la morte del fratello del ricorrente *era avvenuta sotto la giurisdizione dei Paesi Bassi* (§ 142).

59. Al contrario, la Corte è giunta a una *conclusione opposta* nella causa [Issa e altri c. Turchia](#), per quanto riguarda dei pastori curdi irakeni che sarebbero stati arrestati da alcuni soldati turchi durante un'operazione militare turca nel nord nell'Iraq, nel 1995, poi portati in una caverna e uccisi. Secondo la Corte, nonostante l'elevato numero di soldati coinvolti in questa operazione, non si poteva affermare che la Turchia esercitasse un controllo effettivo su tutta la regione in questione. Inoltre, non era sufficientemente dimostrato dagli elementi contenuti nel fascicolo che le forze armate turche stessero conducendo delle operazioni nella zona geografica in questione nel momento in cui vi erano le vittime. Di conseguenza, non era possibile considerare che *le vittime dirette fossero sotto la giurisdizione della Turchia* (§§ 71-82).

ii. Creazione di un'entità separatista non riconosciuta dalla comunità internazionale

60. La Corte ha preso in esame questo tipo di situazione in tre contesti storico-politici: la responsabilità della Turchia per le violazioni della Convenzione commesse nel *Nord di Cipro*, la responsabilità della Russia per le violazioni commesse in *Transnistria* e la responsabilità dell'Armenia per le violazioni commesse nel *Nagorno-Karabakh*.

61. Se le autorità di uno Stato contraente approvano, formalmente o tacitamente, gli atti delle persone che violano i diritti garantiti dalla Convenzione nei confronti di altre persone sottoposte alla sua giurisdizione, è possibile che questo Stato sia considerato responsabile rispetto alla Convenzione. Ciò è ancor più vero nel caso in cui lo Stato in questione riconosca atti emessi da autorità autoproclamate e non riconosciute a livello internazionale ([Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC], § 318)

62. La *prima* serie di cause riguarda la situazione che regna nel nord di Cipro dopo le operazioni militari ivi effettuate dalla *Turchia* nei mesi di luglio e agosto 1974 e la divisione che da allora esiste nel territorio di Cipro. Dinanzi agli organi della Convenzione, Cipro ha affermato che la Turchia era responsabile ai sensi di quest'ultima delle violazioni denunciate nonostante la proclamazione della «Repubblica turca di Cipro del Nord» (la «RTCN») nel novembre 1983, seguita dall'adozione della «Costituzione della RTCN» nel maggio 1985. Cipro ha affermato che la «RTCN» era una entità illegale ai sensi del diritto internazionale e ha sottolineato che la comunità internazionale aveva condannato la creazione della «RTCN». La Turchia, da parte sua, ha sostenuto che la «RTCN» era uno Stato costituzionale e democratico politicamente indipendente da qualsiasi altro Stato sovrano, compresa la Turchia. È per questa ragione che la Turchia sottolineava che le violazioni denunciate

erano attribuibili esclusivamente alla «RTCN» e che non poteva essere ritenuta responsabile, ai sensi della Convenzione, degli atti o delle omissioni che hanno dato luogo a tali doglianze ([Cipro c. Turchia](#) [GC], §§ 13-16).

63. La Commissione e la Corte hanno ribadito che, alla luce della prassi internazionale e delle condanne espresse nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, era chiaro che la comunità internazionale non riconosceva la «RTCN» come uno Stato ai sensi del diritto internazionale. La Repubblica di Cipro, Alta Parte contraente alla Convenzione, rimane l'unico governo legittimo di Cipro ([Cipro c. Turchia](#), decisione della Commissione; [Loizidou c. Turchia](#) (eccezioni preliminari), § 40; [Loizidou c. Turchia](#) (merito), § 44; [Cipro c. Turchia](#) [GC], § 61; [Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia](#) [GC], § 193).

64. La Corte ha riconosciuto che le violazioni denunciate commesse nel Nord di Cipro rientrano nella giurisdizione della Turchia nei seguenti casi:

- Nelle prime due cause interstatali esaminate nella sua decisione [Cipro c. Turchia](#), la Commissione ha dichiarato che le forze armate turche a Cipro erano rappresentative della Turchia, ciò significava che tutti i beni o tutte le persone che si trovavano a Cipro erano sottoposti alla giurisdizione di questo Stato, nella misura in cui questi militari esercitavano la loro autorità su tali persone o beni.
- Nella causa [Loizidou c. Turchia](#) (eccezioni preliminari), in cui la ricorrente, una cittadina greco-cipriota, lamentava l'impossibilità di accedere alle sue proprietà nella zona settentrionale di Cipro, la Corte ha rilevato, nella fase delle eccezioni preliminari, che la perdita, da parte della ricorrente, del controllo dei suoi beni era dovuta all'occupazione della zona settentrionale di Cipro da parte delle truppe turche e alla creazione della «RTCN» in questa regione, e che le truppe turche avevano impedito alla ricorrente di accedere alla sua proprietà. Gli atti denunciati erano pertanto tali da rientrare nella «giurisdizione» della Turchia ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (*ibidem*, §§ 63-64). Nella sentenza sul merito della stessa causa, ponendosi sul terreno della «imputabilità» alla Turchia delle violazioni lamentate, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario stabilire se la Turchia esercitasse in realtà un controllo dettagliato sulla politica e sulle azioni delle autorità della «RTCN». In effetti, l'elevato numero di soldati turchi coinvolti in missioni operanti nella zona contesa attestava che l'esercito turco esercitava in pratica un controllo globale su questa parte dell'isola; tale controllo comportava la sua responsabilità in ragione della politica e delle azioni della «RTCN». Le persone interessate da questa politica o da queste azioni erano pertanto sottoposte alla «giurisdizione» della Turchia, e le violazioni denunciate erano quindi «imputabili» a tale Stato ([Loizidou c. Turchia](#) (merito), §§ 52-57).
- Nella causa interstatale [Cipro c. Turchia](#) [GC], la Corte ha ribadito l'osservazione generale fatta nella causa *Loizidou* secondo la quale la Turchia, in pratica, esercitava un controllo globale nel nord di Cipro attraverso la sua presenza militare in loco, fatto che ha comportato la sua responsabilità ai sensi della Convenzione in ragione della politica e delle azioni delle autorità della «RTCN». La Corte ha sottolineato che la responsabilità della Turchia ai sensi della Convenzione non poteva essere limitata agli atti commessi dai suoi soldati e

funzionari nel nord di Cipro, ma si estendeva anche agli atti della «RTCN» che sopravviveva grazie al sostegno militare e di altro tipo della Turchia. La «giurisdizione» della Turchia si applicava pertanto a tutti i diritti sostanziali enunciati nella Convenzione e nei Protocolli addizionali che la Turchia aveva ratificato e le violazioni di questi diritti erano ad essa imputabili (§§ 76-77).

- Nella causa [Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia](#) [GC], relativa all'omicidio di numerosi ex residenti della «RTCN» sul territorio della Repubblica di Cipro e alle indagini condotte a tale proposito dalle autorità della «RTCN», la Corte ha ribadito che la comunità internazionale considerava che la Turchia occupasse la parte nord di Cipro, in quanto la «RTCN» non è riconosciuta come uno Stato rispetto al diritto internazionale. La parte nord di Cipro si trovava sotto il controllo effettivo della Turchia ai fini della Convenzione. Inoltre, i presunti autori degli omicidi si erano rifugiati nella «RTCN» e, di conseguenza, alla Repubblica di Cipro era stato impedito di proseguire la propria inchiesta penale a loro carico e, dunque, di conformarsi agli obblighi ad essa imposti dalla Convenzione (§193).

65. La *seconda* serie di cause riguarda la responsabilità della *Russia* per gli atti commessi nella «Repubblica moldava di Transnistria», instaurata in una parte del territorio moldavo. Così, nella causa [Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC], i ricorrenti, condannati rispettivamente a morte e a severe pene detentive dal «tribunale supremo» di questa entità, denunciavano una serie di violazioni dei loro diritti fondamentali, imputabili, secondo loro, alla Russia. La Corte ha constatato che nel 1991-1992, alcune forze dell'ex 14^a armata (appartenuta in successione all'URSS e alla Russia) di stanza in Transnistria, hanno combattuto con e per conto delle forze separatiste della Transnistria. Grandi quantitativi di armi dell'arsenale della 14^a armata erano stati volontariamente trasferiti ai separatisti, i quali hanno inoltre potuto impossessarsi di altre armi senza opposizione da parte dei militari russi. Inoltre, durante gli scontri tra le autorità moldave e i separatisti transnistriani, i dirigenti russi, con le loro dichiarazioni politiche, hanno sostenuto le autorità separatiste. Anche dopo l'accordo di cessate il fuoco, la Russia aveva continuato a sostenere militarmente, politicamente ed economicamente il regime separatista, consentendogli di sopravvivere rafforzando e acquisendo una certa autonomia nei confronti della Moldavia. A giudizio della Corte, tutti gli atti commessi dai militari russi nei confronti dei ricorrenti, compreso il loro trasferimento nelle mani del regime separatista, nel contesto di una collaborazione delle autorità russe con questo regime illegale e non riconosciuto dalla comunità internazionale, erano tali da dar luogo a una responsabilità per quanto riguardava le conseguenze degli atti di questo regime. Tutti gli elementi del fascicolo provavano che la regione della Transnistria continuava a trovarsi sotto l'autorità effettiva, o quanto meno sotto l'influenza decisiva, della Russia e, in ogni caso, che sopravviveva grazie al sostegno militare, economico, finanziario e politico che quest'ultima le forniva sia prima che dopo la ratifica della Convenzione. In tali circostanze, i ricorrenti erano sottoposti alla «giurisdizione» della Russia e quest'ultima è responsabile degli atti denunciati (§§ 377-394).

66. Questa conclusione sulla *responsabilità della Russia* riguardo alla Transnistria è stata ribadita nelle seguenti cause:

- Nella causa [Ivanțoc e altri c. Moldavia e Russia](#), riguardante la detenzione prolungata di due dei quattro ricorrenti nella causa [Ilașcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC], in seguito alla pronuncia della sentenza della Grande Camera in questa causa e nonostante questa sentenza. La Corte ha esaminato se la politica di sostegno al sistema separatista della Transnistria condotta dalla Russia fosse cambiata tra il 2004 e il 2007, data di liberazione dei ricorrenti. La Corte ha constatato che la Russia continuava a mantenere strette relazioni con la «Repubblica moldava di Transnistria», che si traducevano soprattutto in un sostegno politico, finanziario ed economico a tale regime. Inoltre, la Corte ha osservato che l'esercito russo (truppe, equipaggiamenti e munizioni) stazionava ancora sul territorio moldavo alla data di liberazione dei ricorrenti, in violazione sia degli impegni assunti dalla Russia di operare un ritiro totale sia della legislazione moldava. I ricorrenti, pertanto, erano sottoposti alla «giurisdizione» della Russia ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (§§ 116-120).
- Nella causa [Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia](#) [GC], riguardante la doglianza formulata da alcuni bambini e genitori appartenenti alla comunità moldava della Transnistria in relazione agli effetti di una politica linguistica adottata nel 1992 e nel 1994 dal regime separatista, che vietava l'uso dell'alfabeto latino negli istituti scolastici, nonché alle misure conseguentemente adottate per attuare questa politica. Dopo aver ribadito le proprie conclusioni già contenute nelle sentenze [Ilașcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC] e [Ivanțoc e altri c. Moldavia e Russia](#), la Corte ha rilevato che la Russia continuava a fornire un sostegno militare, economico e finanziario ai separatisti della Transnistria (fornitura di gas, pagamento di pensioni, ecc.). Pertanto, i fatti contestati rientravano nella giurisdizione della Russia, anche se nelle misure adottate nei confronti delle scuole dei ricorrenti non erano stati direttamente coinvolti agenti russi (§§ 116-123).
- Nella causa [Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia](#) [GC] riguardante la detenzione di un uomo sospettato di truffa, disposta dai tribunali della «Repubblica moldava di Transnistria». In assenza di nuove informazioni pertinenti che provassero il contrario, la Corte ha ritenuto che la sua conclusione per quanto riguarda la giurisdizione della Russia, espressa in tutte le sentenze sopra citate, fosse ancora valida per il periodo da prendere in considerazione nel caso di specie (§§ 109-111; si veda lo stesso ragionamento per un periodo successivo nella causa [Apcov c. Repubblica di Moldavia e Russia](#), § 24).

67. La *terza* situazione esaminata dalla Corte riguarda la responsabilità dell'*Armenia* per alcuni atti commessi nella «Repubblica del Nagorno-Karabakh» stabilita in una parte dell'Azerbaijan. In effetti, all'epoca dello scioglimento dell'Unione Sovietica nel dicembre 1991, l'Oblast autonoma del Nagorno-Karabakh («l'OANK») era una provincia autonoma situata all'interno della Repubblica socialista sovietica di Azerbaijan («la RSS di Azerbaijan»). Non esisteva una frontiera comune tra l'OANK e la Repubblica socialista sovietica di Armenia («la RSS di Armenia»), che erano separate dal territorio dell'Azerbaijan. Nel 1988 in questa regione scoppiarono dei conflitti armati. Nel settembre 1991 - poco tempo dopo che l'Azerbaijan aveva proclamato la sua indipendenza dall'Unione sovietica - il *soviet* dell'OANK annunciò la fondazione della «Repubblica del Nagorno-Karabakh» («la RNK»), e il distretto azero di Chahoumian. A

seguito di un referendum tenutosi nel dicembre 1991 - referendum che la popolazione azera aveva boicottato - e nel quale il 99,9 % dei votanti si pronunciò a favore della secessione della «RNK», quest'ultima riaffermò la sua indipendenza nei confronti dell'Azerbaijan nel gennaio 1992. In seguito, il conflitto degenerò poco a poco in una vera guerra. Alla fine del 1993, le truppe armene controllavano quasi tutto il territorio dell'ex OANK e sette regioni limitrofe dell'Azerbaijan. Nel maggio 1994 le parti belligeranti firmarono un accordo di cessate il fuoco, che è ancora in vigore. L'indipendenza autoproclamata della «RNK» non è stata riconosciuta da nessuno Stato o organizzazione internazionale ([Chiragov e altri c. Armenia](#) [GC], §§ 12-31; [Sargsyan c. Azerbaijan](#) [GC], §§ 14-28).

68. Nella causa [Chiragov e altri c. Armenia](#) [GC] i ricorrenti, dei Curdi azeri originari del distretto di Laçin (che fa parte dell'Azerbaijan e separa il Nagorno-Karabakh dall'Armenia) lamentavano di non poter accedere alle loro case e ai loro beni che erano rimasti in quei luoghi da quando erano stati costretti a lasciare il distretto a causa del conflitto armato tra i due paesi. In base all'articolo 1 della Convenzione, la Corte ha tenuto conto di molti rapporti e dichiarazioni pubbliche - provenienti, tra l'altro, da membri ed ex membri del governo armeno - per concludere che, con la sua presenza militare e la fornitura di attrezzature e consigli militari, l'Armenia aveva partecipato molto presto e in maniera significativa al conflitto del Nagorno-Karabakh. A giudizio della Corte, questo sostegno militare rimaneva fondamentale per il controllo dei territori in questione e, inoltre, emergeva chiaramente dai fatti della causa che l'Armenia forniva alla «RNK» un consistente sostegno politico e finanziario. Peraltro, i residenti della «RNK» avevano l'obbligo di procurarsi un passaporto armeno per recarsi all'estero. La Corte ha concluso che l'Armenia e la «RNK» erano fortemente integrate in quasi tutti i settori importanti e che la «RNK» e la sua amministrazione sopravvivevano grazie al sostegno militare, politico, finanziario e di altro genere dell'Armenia, la quale, di conseguenza, esercitava un controllo effettivo sul Nagorno-Karabakh e sui territori vicini. I fatti denunciati *rientrano pertanto nella giurisdizione dell'Armenia* (§§ 169-186).

b. La giurisdizione dello Stato che subisce un'azione militare straniera (o separatista) sul suo territorio

69. La responsabilità dello Stato contraente «passivo», vale a dire quello che subisce un'azione militare straniera da parte di un altro Stato (che sia o meno alla Convenzione) o di un regime separatista locale, obbedisce a una logica diversa da quella dello Stato «attivo». La Corte non cerca di stabilire se tale Stato abbia o meno la «giurisdizione» in quanto si presume che quest'ultima si eserciti normalmente sull'intero territorio dello Stato; pertanto, la Corte parte sempre dalla presunzione che i fatti della causa rientrino nella giurisdizione dello Stato «passivo». D'altro canto, in circostanze eccezionali, qualora tale Stato non sia in grado di esercitare la sua autorità su una parte del suo territorio, questa presunzione può trovarsi *limitata*. In altre parole, esiste una presunzione di competenza, e la Corte deve determinare se sussistano validi motivi per confutare questa presunzione ([Assanidzé c. Georgia](#) [GC], § 139).

70. La competenza dello Stato convenuto può essere limitata, a causa di una occupazione militare da parte delle forze armate di un altro Stato che controlla effettivamente questo territorio, ad atti di guerra o ribellione, o ancora ad atti di uno Stato estero che sostiene la creazione di un regime separatista nel territorio dello Stato in questione. Per concludere che tale situazione eccezionale esiste, la Corte deve esaminare, da un lato, tutti gli elementi di fatto oggettivi che limitano l'esercizio effettivo dell'autorità di uno Stato sul suo territorio e, dall'altro, il comportamento di quest'ultimo. In effetti, gli impegni assunti da una parte contraente ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione comprendono, oltre al dovere di astenersi da qualsiasi ingerenza nel godimento dei diritti e delle libertà garantiti, anche gli obblighi positivi di adottare le misure appropriate per assicurare il rispetto di tali diritti e libertà sul suo territorio. Questi obblighi restano anche nel caso di una limitazione dell'esercizio della sua autorità su una parte del proprio territorio, di modo che spetta allo Stato adottare tutte le misure appropriate che restano in suo potere ([Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC], §§ 312-313; [Sargsyan c. Azerbaijan](#) [GC], §§ 127-129). L'obbligo dello Stato convenuto a norma dell'articolo 1 della Convenzione di «ricono[scere] a ogni persona sottoposta alla [sua] giurisdizione i diritti e le libertà [enunciati dalla Convenzione]» è di norma limitato all'obbligo positivo di adottare le misure che sono in suo potere e in conformità con il diritto internazionale, siano esse diplomatiche o economiche, giudiziarie o di altro tipo ([Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia](#) [GC], § 109; [Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC], § 331).

71. Sulla base dei principi di cui sopra, la Corte ha riconosciuto la «giurisdizione» della Moldavia rispetto alle violazioni commesse in Transnistria, nonostante il fatto che allo Stato moldavo fosse stato impedito di esercitare un controllo effettivo su questa parte del suo territorio ([Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia](#) [GC], §§ 322-331; [Ivanțoc e altri c. Moldavia e Russia](#), §§ 105-106); [Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia](#) [GC], §§ 109-110; [Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia](#) [GC], §§ 99-100).

Il fatto che rispetto al diritto pubblico internazionale la regione sia riconosciuta come facente parte del territorio della Moldavia genera per quest'ultima un obbligo positivo, fondato sull'articolo 1 della Convenzione, di utilizzare tutti i mezzi legali e diplomatici a sua disposizione per continuare a garantire alle persone che vivono nella regione il godimento dei diritti e delle libertà sanciti nella Convenzione (per un richiamo dei principi, si veda [Pocasovschi e Mihaila c. Repubblica di Moldavia e Russia](#), §§ 43-44).

Si è osservato che questa causa riguardava una situazione specifica. Alcuni prigionieri detenuti in cattive condizioni in un carcere moldavo lamentavano che l'acqua e l'elettricità erano state interrotte dall'entità separatista. Anche se l'amministrazione comunale che aveva ordinato l'interruzione dell'acqua, del riscaldamento e dell'energia elettrica era controllata da questa entità, a differenza delle altre cause, le autorità moldave esercitavano un controllo effettivo sul carcere in cui si erano svolte le violazioni denunciate nonché sui detenuti. Esse avrebbero quindi potuto adottare delle misure per intervenire direttamente (§ 46).

72. Nella causa [Sargsyan c. Azerbaijan](#) [GC], un rifugiato armeno costretto a fuggire dalla sua abitazione situata nella regione azera di Chahoumian nel 1992 durante il conflitto tra l'Armenia e l'Azerbaijan per il Nagorno Karabakh (si veda *supra*), lamentava di non poter ritornare al suo villaggio, avere accesso ai suoi beni rimasti sul

posto e utilizzarli. Questa era la prima causa nella quale la Corte doveva esaminare una doglianza contro uno Stato che aveva perso il controllo di una parte del suo territorio a seguito di una guerra e di una occupazione, ma di cui si sostiene che era responsabile del rifiuto opposto a uno sfollato di avere accesso ai suoi beni situati in una regione rimasta sotto il suo controllo. La Corte ha rilevato, in primo luogo, che il villaggio in questione si trovava nel territorio internazionalmente riconosciuto dell'Azerbaijan e che, pertanto, si applicava la presunzione di giurisdizione dell'Azerbaijan. Spettava quindi al governo dell'Azerbaijan dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali in grado di limitare la sua responsabilità rispetto all'articolo 1 della Convenzione. Sulla base degli elementi di fatto di cui era conoscenza, la Corte ha osservato che non si poteva stabilire con certezza se delle forze militari azere fossero state presenti nel villaggio durante il periodo in cui esercitava la sua competenza temporale (ossia dopo la ratifica della Convenzione da parte dell'Azerbaijan). D'altro canto, essa ha osservato che nessuna delle parti aveva affermato che la «Repubblica del Nagorno-Karabakh» aveva truppe nel villaggio. La Corte non è convinta dall'argomento del Governo che consiste nell'affermare che la responsabilità dell'Azerbaijan rispetto alla Convenzione era limitata in quanto il villaggio si trovava in una zona contesa e circondato da mine e da postazioni militari. In effetti, a differenza di altri casi analoghi relativi alla Transnistria o a Cipro del Nord, il territorio in questione non era occupato dalle forze armate di uno Stato terzo. I fatti della causa *rientravano pertanto nella giurisdizione dell'Azerbaijan* (§§ 132-151).

73. Una situazione particolare si è verificata nel caso [Assanidzé c. Georgia](#) [GC], in cui il ricorrente denunciava il suo mantenimento in detenzione da parte della Repubblica autonoma dell'Agiaria, una unità territoriale autonoma della Georgia, nonostante avesse ricevuto la grazia presidenziale per la sua prima condanna e fosse stato assolto dalla Corte suprema della Georgia relativamente alla sua seconda condanna. La Corte ha constatato che la Georgia aveva ratificato la Convenzione con effetto su tutto il suo territorio e che nessun altro Stato esercitava in pratica un controllo generale in Agiaria. Ratificando la Convenzione, la Georgia non aveva espresso nessuna riserva specifica ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione relativa all'Agiaria o alle difficoltà di esercizio della sua giurisdizione su questo territorio; ora, in ogni caso, tale riserva sarebbe stata senza effetto, in quanto la Convenzione non autorizza alcuna esclusione territoriale, tranne nel caso di cui all'articolo 56 § 1 della Convenzione (territori dipendenti). Di conseguenza, i fatti denunciati rientravano nella «giurisdizione» della Georgia, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (§§ 139-143). La Corte si è poi posta sul piano della «imputabilità» allo Stato georgiano delle violazioni denunciate. Ha osservato che le autorità centrali avevano seguito invano tutte le prassi procedurali possibili nel diritto interno al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza di assoluzione del ricorrente, che avevano usato mezzi politici per risolvere la controversia e reiterato la loro richiesta di liberazione dell'interessato alle autorità agiare, molte volte e con insistenza. Di conseguenza, i fatti denunciati dal ricorrente erano direttamente imputabili alle autorità locali agiare. Tuttavia, anche se si poteva concepire che uno Stato avesse delle difficoltà per far rispettare i diritti garantiti dalla Convenzione su tutto il suo territorio, ogni Stato che aveva ratificato la Convenzione era responsabile degli eventi che si verificavano in qualsiasi località del proprio territorio nazionale. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che *lo Stato georgiano fosse responsabile* rispetto alla Convenzione (§§ 144-150).

74. Lo Stato contraente che si trovi nella impossibilità di esercitare la sua autorità su tutto il suo territorio per una situazione di fatto eccezionale, non cessa per questo di esercitare la sua giurisdizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla parte del territorio che è momentaneamente al di fuori del suo controllo ([Sargsyan c. Azerbaijan \[GC\]](#), § 130). Tale situazione di fatto ha tuttavia l'effetto di ridurre la portata di questa giurisdizione, nel senso che l'impegno assunto dallo Stato contraente in virtù dell'articolo 1 deve essere esaminato dalla Corte solo alla luce degli obblighi positivi dello Stato nei confronti delle persone che si trovano sul suo territorio. Lo Stato in questione deve, con tutti i mezzi giuridici e diplomatici di cui dispone nei confronti degli Stati terzi e delle organizzazioni internazionali, tentare di continuare a garantire il godimento dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione. Sebbene non spetti alla Corte indicare quali siano le misure più efficaci che le autorità devono adottare per rispettare i loro obblighi, essa deve tuttavia garantire che le misure effettivamente adottate erano adeguate e sufficienti nel caso di specie. Dinanzi a una omissione parziale o totale, la Corte ha il compito di stabilire in che misura uno sforzo minimo fosse ancora possibile e se dovesse essere fatto. Ciò è tanto più necessario quando si tratta, ad esempio, di una lamentata violazione di diritti assoluti, come quelli tutelati dagli articoli 2 e 3 della Convenzione ([Ilașcu e altri c. Moldavia e Russia \[GC\]](#), §§ 333-334).

75. Sulla base della giurisprudenza esistente, si possono individuare sei obblighi positivi fondamentali dello Stato «passivo», vale a dire:

- a. Tre obblighi generali
 - i. affermare e riaffermare la propria sovranità sul territorio conteso ([Ilașcu e altri c. Moldavia e Russia \[GC\]](#), §§ 339-341 e 343; [Ivanțoc e altri c. Moldavia e Russia](#), § 108);
 - ii. astenersi dal sostenere il regime separatista ([Ilașcu e altri c. Moldavia e Russia \[GC\]](#), § 345);
 - iii. agire allo scopo di ristabilire il proprio controllo sul territorio conteso ([ibidem](#), §§ 341-344; [Ivanțoc e altri c. Moldavia e Russia](#), § 108).
- b. Tre obblighi speciali riguardanti i singoli ricorrenti
 - i. cercare di risolvere la situazione dei ricorrenti attraverso mezzi politici e diplomatici ([Ilașcu e altri c. Moldavia e Russia \[GC\]](#), §§ 346-347; [Ivanțoc e altri c. Moldavia e Russia](#), § 109);
 - ii. cercare di risolvere la situazione dei ricorrenti con mezzi pratici e tecnici adeguati [Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia \[GC\]](#), § 147);
 - iii. adottare misure giudiziarie adeguate al fine di salvaguardare i diritti dei ricorrenti ([Ilașcu e altri c. Moldavia e Russia \[GC\]](#), §§ 346-347; [Ivanțoc e altri c. Moldavia e Russia](#), § 110).

76. Inoltre, la Corte ha considerato che gli sforzi dello Stato «passivo» in questione nelle sei direzioni sopra citate dovevano essere costanti e permanenti ([Ilașcu e altri c. Moldavia e Russia \[GC\]](#), §§ 348-352; [Ivanțoc e altri c. Moldavia e Russia](#), § 111, [Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia \[GC\]](#), § 148). Tuttavia, la questione se lo Stato interessato abbia adempiuto ai suoi obblighi positivi, quali definiti dalla giurisprudenza della Corte, va esaminata tenendo conto del merito della causa e non dell'articolo 1 della Convenzione.

II. La delega dei poteri dello Stato o il loro esercizio congiunto con altri Stati

77. Il fatto che uno Stato contraente esegua una decisione o un ordine emesso dall'autorità di uno Stato straniero non è di per sé sufficiente ad esentarlo dagli obblighi che ha assunto ai sensi della Convenzione ([Jaloud c. Paesi Bassi](#) [GC], § 143).

78. Il semplice fatto, per uno Stato, di esercitare il diritto di voto in seno ad una entità interstatale non è sufficiente per ritenere che le persone interessate dagli atti di questa entità siano sottoposte alla giurisdizione di tale Stato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. La Commissione ha dovuto esaminare questo tipo di situazione per la prima volta nella causa [Hess c. Regno Unito](#) (decisione della Commissione). Rudolf Hess, l'ex capo della Cancelleria del Partito nazional-socialista tedesco condannato all'ergastolo dal Tribunale militare internazionale di Norimberga, era detenuto nel carcere alleato di Spandau, a Berlino. Tale carcere era amministrato congiuntamente dalle quattro potenze occupanti (Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Unione Sovietica) e tutte le decisioni relative a tale amministrazione potevano essere prese solo con decisione unanime dei rappresentanti di questi quattro Stati. Il Regno Unito agiva pertanto in qualità di partner, condividendo l'autorità e la responsabilità con le altre tre potenze. La Commissione ha ritenuto che tale autorità comune non potesse essere divisa in quattro giurisdizioni separate e che, pertanto, la partecipazione del Regno Unito alla gestione della prigionia non era una questione di competenza di questo Stato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato incompatibile *ratione personae* con la Convenzione.

A. L'imputabilità della violazione dedotta all'Unione europea: la presunzione *Bosphorus* o il principio di protezione equivalente

79. Nella sentenza [Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda](#) [GC], riguardante l'attuazione, nello Stato convenuto, di un regolamento dell'UE adottato sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), la Corte ha elaborato un meccanismo giurisprudenziale articolato che può essere sintetizzato come segue:

- Gli Stati rimangono responsabili rispetto alla Convenzione delle misure che adottano in esecuzione di obblighi giuridici internazionali, anche quando questi obblighi derivano dalla loro appartenenza a un'organizzazione internazionale alla quale hanno trasferito parte della loro sovranità.
 - Tuttavia, una misura adottata in esecuzione di tali obblighi deve essere considerata giustificata se l'organizzazione in questione accorda ai diritti fondamentali una tutela almeno equivalente - ossia paragonabile - a quella prevista dalla Convenzione.
 - Ciò nonostante, questa giustificazione scompare in due casi:
 - quando gli atti impugnati non rientrano strettamente tra gli obblighi giuridici internazionali dello Stato convenuto, in particolare quando quest'ultimo ha esercitato un potere discrezionale,
- o ancora

- quando la tutela dei diritti in questione, garantiti dalla Convenzione, è manifestamente insufficiente.

80. Nella causa [M.S.S. c. Belgio e Grecia](#) [GC], il governo belga rivendicava il beneficio della presunzione Bosphorus per il fatto che, rinviando il ricorrente in Grecia, non aveva fatto altro che agire in conformità con il Regolamento «Dublino II». La Corte ha obiettato che, con la clausola detta «di sovranità» che figura nell'articolo 3 § 2 del Regolamento, questo stesso governo aveva disposto di un potere discrezionale che gli avrebbe consentito di non rinviare l'interessato e di rispettare in tal modo la Convenzione. Di conseguenza, la presunzione non è stata applicata (§§ 339-340).

B. L'imputabilità all'ONU della violazione dedotta

81. Per quanto riguarda l'ONU, è opportuno distinguere due ipotesi:

1. le operazioni militari internazionali, e
2. le sanzioni internazionali decise dal CSNU.

1. Operazioni militari internazionali

82. Per quanto riguarda alcune violazioni dei diritti umani denunciate nel contesto delle operazioni militari internazionali, la Corte ha cercato soprattutto di determinare l'entità responsabile dell'operazione o dell'azione militare in questione, ossia l'entità che aveva l'autorità ultima e il potere di controllo finale.

83. Nella causa [Behrami e Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia](#) (dec.) [GC], i ricorrenti erano stati vittime, rispettivamente, di attacchi aerei e di privazioni della libertà nell'ambito delle operazioni militari della NATO sul territorio jugoslavo nel 1999. Una risoluzione del CSNU prevedeva l'istituzione di una forza di sicurezza (la KFOR) da parte «degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali competenti», «sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite», con una «partecipazione sostanziale della NATO», ma «sotto un comando e un controllo unificati». Questa risoluzione prevedeva anche l'istituzione, sotto l'egida dell'ONU, di un'amministrazione provvisoria per il Kosovo (UNMIK).

84. Nella sua decisione, la Corte ha esaminato se i fatti in questione fossero imputabili all'ONU. Si è soffermata sulla delega da parte del CSNU dei suoi poteri a titolo del capitolo VII della Carta dell'ONU, in quanto l'elemento decisivo era quindi sapere se il CSNU mantiene «l'autorità e il controllo globali» sulle forze armate. Applicando questo criterio, la Corte ha dichiarato che il CSNU aveva effettivamente mantenuto «l'ultima autorità e il controllo finale». Avendo stabilito che i fatti e le omissioni dell'UNMIK e della KFOR erano attribuibili all'ONU, la Corte ha dichiarato i ricorsi incompatibili *ratione personae* con la Convenzione.

85. La causa [Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#) [GC] riguardava il decesso di sei irakeni, uccisi o mortalmente feriti da soldati britannici durante l'invasione dell'Iraq, quando il Regno Unito aveva lo status di potenza occupante. La Corte ha svolto un'analisi classica in base all'articolo 1 della Convenzione al fine di determinare se le vittime fossero

sottoposte alla «giurisdizione» del Regno Unito. Essa ha rilevato che, all'epoca, il Regno Unito assumeva in Iraq (assieme agli Stati Uniti) alcune delle prerogative dei pubblici poteri che sono normalmente quelle di uno Stato sovrano. In queste circostanze eccezionali esisteva un «rapporto giurisdizionale» tra il Regno Unito e le persone uccise. Il CSNU aveva soltanto riconosciuto il ruolo e lo status delle potenze occupanti in Iraq.

86. Nella sentenza [Al-Jedda c. Regno Unito](#) [GC], emessa lo stesso giorno della sentenza *Al-Skeini e altri*, la Corte si è pronunciata sul ricorso di un civile irakeno, internato per più di tre anni in un campo di detenzione gestito dalle forze britanniche in Iraq. Il governo convenuto sosteneva che questo internamento fosse attribuibile all'ONU e non al Regno Unito. La Corte ha respinto tale argomentazione osservando che nessuna risoluzione del CSNU prevedeva come dovessero essere ripartiti i poteri in Iraq sotto il regime dell'occupazione. All'ONU era attribuito solo un ruolo nell'ambito degli aiuti umanitari, del sostegno alla ricostruzione, ecc., ma non in materia di sicurezza. Tuttavia, poiché il CSNU non esercitava né un controllo effettivo, né l'autorità ultima e il controllo finale sulle azioni e sulle omissioni delle truppe della forza multinazionale, l'internamento del ricorrente non fu ritenuto ascrivibile all'ONU.

87. Il secondo argomento del Regno Unito in questa causa consisteva nell'affermare che la risoluzione 1546 del CSNU lo obbligava a ricorrere all'internamento in Iraq e che, per effetto dell'articolo 103 della Carta dell'ONU, gli obblighi inseriti in questa risoluzione prevalevano su quelli derivanti dalla Convenzione. La Corte ha tuttavia osservato che l'ONU non era stata creata al solo scopo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, ma anche per «realizzare la cooperazione internazionale (...) sviluppando e promuovendo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali». Ora, l'articolo 24 § 2 della Carta impone al CSNU di agire «conformemente alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite». La Corte da ciò ha concluso che, quando deve essere interpretata una risoluzione del CSNU, si deve presumere che quest'ultimo non intenda imporre agli Stati membri un obbligo qualsiasi contrario ai principi fondamentali in materia di salvaguardia dei diritti umani. In caso di ambiguità nella formulazione di una risoluzione del CSNU, la Corte deve pertanto adottare l'interpretazione più adeguata alle esigenze della Convenzione e che permetta di evitare qualsiasi conflitto di obblighi.

88. Peraltro, la Corte ha recentemente confermato i principi della sentenza *Al-Jedda* nella sentenza [Hassan c. Regno Unito](#) [GC], riguardante la cattura di un cittadino irakeno da parte delle forze armate britanniche e la sua detenzione in un campo durante le ostilità del 2003. Si trattava della prima causa in cui uno Stato convenuto invocava il diritto internazionale per chiedere alla Corte di dichiarare inapplicabili i suoi obblighi derivanti dall'articolo 5 della Convenzione o, in caso contrario, di interpretarli alla luce dei poteri di detenzione che gli conferisce il diritto internazionale umanitario. La Corte ha dichiarato, all'unanimità, che la vittima era sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito e non degli Stati Uniti come sosteneva il governo britannico. La Corte ha quindi rigettato la tesi di quest'ultimo negando l'applicazione di qualsiasi giurisdizione durante la fase delle ostilità attive di un conflitto armato internazionale, quando gli agenti dello Stato contraente operano in un territorio di cui quest'ultimo non è la potenza occupante e quando il comportamento dello Stato contraente è invece disciplinato dalle prescrizioni del diritto internazionale umanitario. La Corte ritiene che

tale conclusione sarebbe contraria alla sua precedente giurisprudenza. Essa ha inoltre ritenuto che, anche dopo il passaggio della località in questione dal potere del Regno Unito a quello degli Stati Uniti, il primo aveva mantenuto l'autorità e il controllo su tutti gli aspetti delle doglianze sollevate dal ricorrente.

2. Sanzioni internazionali decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

89. La questione delle sanzioni decise dal CSNU è stata affrontata nella causa [Nada c. Svizzera](#) [GC], che riguardava il divieto per il ricorrente di transitare attraverso il territorio svizzero, l'unico modo per lasciare la piccola enclave italiana in cui risiedeva. Questa restrizione gli era imposta dalle autorità svizzere in attuazione delle risoluzioni adottate dal CSNU nella lotta contro il terrorismo (in particolare i Talebani e Al Qaeda). La Corte ha in primo luogo riconosciuto la ricevibilità del ricorso *ratione personae*: nonostante si trattasse dell'applicazione di una risoluzione del CSNU, le decisioni impugnate erano state prese dalle autorità svizzere. Nel merito, la Corte ha osservato che i termini della risoluzione erano chiari ed espliciti, imponendo alla Svizzera un obbligo di introdurre misure che potevano costituire una violazione dei diritti umani. La Corte ha dedotto da ciò che era confutata la presunzione secondo la quale una risoluzione del CSNU non può essere interpretata nel senso di imporre agli Stati membri un qualsivoglia obbligo che contravvenga ai principi fondamentali in materia di salvaguardia dei diritti umani. Inoltre, la Corte non ha contestato la forza vincolante della risoluzione del CSNU; tuttavia, ha constatato che la Svizzera disponeva di una discrezionalità - certamente limitata, ma comunque reale - nell'attuazione delle risoluzioni (si veda, in particolare, il paragrafo 179 della sentenza). In queste circostanze, lo Stato non poteva più rifugiarsi dietro il carattere vincolante delle risoluzioni; al contrario, avrebbe dovuto convincere la Corte che aveva adottato - o almeno tentato di adottare - «tutte le misure possibili per adeguare il sistema di sanzioni alla situazione individuale del ricorrente» (§ 196).

90. La Corte è giunta a una conclusione analoga nella causa [Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera](#) [GC]. I ricorrenti erano un cittadino irakeno responsabile delle finanze dei servizi segreti irakeni sotto il regime di Saddam Hussein e una società di cui era titolare. Poiché i ricorrenti erano stati iscritti negli elenchi di sanzioni allegati alla Risoluzione 1483 (2003) del CSNU relativa all'Iraq, i loro attivi in Svizzera sono stati congelati e sono stati oggetto di un procedimento di confisca. Il Tribunale federale svizzero si è limitato a controllare se i nomi dei ricorrenti figurassero effettivamente negli elenchi compilati dal comitato per le sanzioni e se i beni in questione appartenessero a loro. Il Tribunale federale si è invece rifiutato di esaminare le loro affermazioni sulla compatibilità della procedura di confisca dei loro beni con le garanzie fondamentali di un processo equo sancite dalla Convenzione. Il Tribunale federale ha invocato la preminenza assoluta degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e dalle decisioni adottate dal CSNU conformemente a tale Carta su qualsiasi altra norma di diritto internazionale, in quanto il carattere molto preciso e dettagliato degli obblighi imposti agli Stati dalla risoluzione non lasciava a questi ultimi nessun margine di manovra. La Corte ha considerato che tali risoluzioni dovessero sempre essere interpretate alla luce della presunzione (confutabile) che il CSNU non intende imporre agli Stati alcun obbligo che contravvenga ai principi fondamentali in materia di diritti umani. Pertanto, quando una risoluzione non contiene una formula

chiara ed esplicita che escluda o limiti il rispetto dei diritti dell'uomo nel contesto dell'applicazione di sanzioni, essa deve essere sempre intesa nel senso che consente ai giudici nazionali di svolgere un controllo sufficiente per permettere di evitare l'arbitrarietà. Di conseguenza, in questa misura, la Svizzera rimaneva responsabile di una possibile violazione del diritto a un processo equo.

C. L'imputabilità ad altre organizzazioni internazionali della violazione dedotta

91. Per quanto riguarda le altre organizzazioni internazionali, la Corte ha sempre seguito un approccio specifico distinguendo tra due diversi tipi di casi.

92. Se il ricorrente denuncia una carenza strutturale del meccanismo interno dell'organizzazione internazionale interessata, la Corte applica in effetti la logica *Bosphorus*, verificando se, al momento in cui avevano trasferito parte dei loro poteri sovrani a questa organizzazione internazionale, gli Stati avevano vigilato a che i loro diritti garantiti dalla Convenzione vi ricevessero una tutela equivalente a quella della Convenzione ([Gasparini c. Italia e Belgio](#) (dec.); [Rambus Inc. c. Germania](#) (dec.); [Klausecker c. Germania](#) (dec.)).

93. Invece, se il ricorrente lamenta, non una carenza strutturale del meccanismo interno dell'organizzazione internazionale in causa, ma una *particolare decisione* adottata all'interno della stessa, il ricorso è incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione ([Boivin c. 34 Stati membri del Consiglio d'Europa](#) (dec.); [Connolly c. 15 Stati membri dell'Unione europea](#) (dec.); [Beygo c. 46 Stati membri del Consiglio d'Europa](#) (dec.); [López Cifuentes c. Spagna](#) (dec.)). La sola circostanza che lo Stato convenuto abbia, conformemente alle norme procedurali pertinenti dell'organizzazione in questione, prodotto delle osservazioni nell'ambito della causa che ha dato luogo alla decisione in contestazione non è sufficiente, in quanto tale, perché tale Stato sia considerato responsabile rispetto alla Convenzione ([Konkurrenten.no AS c. Norvegia](#) (dec.), § 41).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente guida rinvia a sentenze e decisioni emesse dalla Corte, nonché a decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione»).

Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Le sentenze camerale non «definitive», ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate nel seguente elenco con un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione è così formulato: «La sentenza di una Camera diviene definitiva a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43». Se il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, diverrà definitiva la sentenza della Grande Camera, e non quella della camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della presente guida rimandano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int/>), che consente di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni di Grande Camera, di camera e di comitato, cause comunicate, pareri consultivi e massime estratte dal Bollettino di informazione sulla giurisprudenza), nonché a quella della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri. Alcune decisioni della Commissione non sono presenti nella banca dati HUDOC e sono disponibili solo in versione cartacea nel pertinente volume dell'Annuario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte emette le sue sentenze e decisioni in inglese e/o in francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC permette anche di accedere a traduzioni, in più di trenta lingue non ufficiali, di alcune delle principali cause della Corte. Inoltre, contiene dei link verso un centinaio di raccolte di giurisprudenza online prodotte da terzi. Tutte le versioni linguistiche disponibili per una causa citata sono accessibili nella scheda «Versioni linguistiche» della banca dati *HUDOC*, che compare quando viene attivato l'hyperlink della causa interessata.

— A —

Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera [GC], n. 5809/08, CEDU 2016
Aliyeva e Aliyev c. Azerbaijan, n. 35587/08, 31 luglio 2014
Al-Jedda c. Regno Unito [GC], n. 27021/08, CEDU 2011
Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito (dec.), n. 61498/08, 30 giugno 2009
Al-Skeini e altri c. Regno Unito [GC], n. 55721/07, CEDU 2011
Apcov c. Repubblica di Moldavia e Russia, n. 13463/07, 30 maggio 2017
Assanidzé c. Georgia [GC], n. 71503/01, CEDU 2004-II

— B —

Bakanova c. Lituania, n. 11167/12, 31 maggio 2016
Banković e altri c. Belgio e altri (dec) [GC], n. 52207/99, CEDU 2001-XII
Behrami e Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia (dec) [GC],
nn. 71412/01 e 78166/01, 2 maggio 2007
Beygo c. 46 Stati membri del Consiglio d'Europa (dec), n. 36099/06, 16 giugno 2009
Boivin c. 34 Stati membri del Consiglio d'Europa (dec), n. 73250/01, CEDU 2008
Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda [GC], n. 45036/98,
CEDU 2005-VI

— C —

Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia [GC], nn. 43370/04 e altri 2, CEDU 2012
Chagos Islanders c. Regno Unito (dec.), n. 35622/04, 11 dicembre 2012
Chiragov e altri c. Armenia [GC], n. 13216/05, CEDU 2015
Cipro c. Turchia, nn. 6780/74 e 6950/75, decisione della Commissione del 26 maggio
1975, Décisions et rapports 2
Cipro c. Turchia [GC], n. 25781/94, CEDU 2001-IV
Connolly c. 15 Stati membri dell'Unione europea (dec.), n. 73274/01, 9 dicembre 2008
Cummins c. Regno Unito (dec.), n. 27306/05, 13 dicembre 2005

— D —

Drozd e Janousek c. Francia e Spagna, 26 giugno 1992, serie A n. 240

— G —

Gasparini c. Italia e Belgio (dec.), n. 10750/03, 12 maggio 2009
Gentilhomme, Schaff-Benhadi e Zerouki c. Francia, nn. 48205/99 e altri 2, 14 maggio
2002
Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia [GC], n. 27765/09, CEDU 2012

— H —

Hassan c. Regno Unito [GC], n. 29750/09, CEDU 2014

Hess c. Regno Unito, n. 6231/73, decisione della Commissione del 28 maggio 1975,
Décisions et rapports 2

Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, CEDU 2012

— I —

Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia [GC], n. 48787/99, CEDU 2004-VII

Issa e altri c. Turchia, n. 31821/96, 16 novembre 2004

Ivançoc e altri c. Moldavia e Russia, n. 23687/05, 15 novembre 2011

— J —

Jaloud c. Paesi Bassi [GC], n. 47708/08, CEDU 2014

— K —

Klausecker c. Germania (dec.), n. 415/07, 6 gennaio 2015

Konkurrenten.no AS c. Norvegia (dec.), n. 47341/15, 5 novembre 2019

— L —

Loizidou c. Turchia (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995, serie A n. 310

Loizidou c. Turchia (merito), 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI

López Cifuentes c. Spagna (dec), n. 18754/06, 7 luglio 2009

— M —

M. c. Danimarca, 17392/90, decisione della Commissione del 14 ottobre 1992,
Décisions et rapports 73

M.A. e altri c. Lituania, n. 59793/17, 11 dicembre 2018

M.S.S. c. Belgia e Grecia [GC], n. 30696/09, CEDU 2011

Marković e altri c. Italia (dec.), n. 1398/03 12 giugno 2003

Marković e altri c. Italia [GC], n. 1398/03, 14 dicembre 2003

Medvedyev e altri c. Francia [GC], n. 3394/03, CEDU 2010

Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia [GC], n. 11138/10, CEDU 2016

— N —

N.D. e N.T. c. Spagna [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, 13 febbraio 2020
Nada c. Svizzera [GC], n. 10593/08, CEDU 2012

— O —

O'Loughlin e altri c. Regno Unito (dec), n. 23274/04, 25 agosto 2005
Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, CEDU 2005-IV

— P —

Pad e altri c. Turchia (dec.), n. 60167/00, 28 giugno 2007
Pocasovschi e Mihaila c. Repubblica di Moldavia e Russia, n. 1089/09, 29 maggio 2018

— Q —

Quark Fishing Ltd c. Regno Unito (dec), n. 15305/06, CEDU 2006-XIV

— R —

Rambus Inc. c. Germania (dec), n. 40382/04, 16 giugno 2009
Rantsev c. Cipro e Russia, n. 25965/04, CEDU 2010
*Razvozhayev c. Russia e Ucraina e Udaltsov c. Russia**, nn. 75734/12 e altri 2, 19 novembre 2019
Romeo Castaño c. Belgio, n. 8351/17, 9 luglio 2019

— S —

Sargsyan c. Azerbaijan [GC], n. 40167/06, CEDU 2015
Solomou e altri c. Turchia, n. 36832/97, 24 giugno 2008
Stephens c. Malta (n° 1), n. 11956/07, 21 aprile 2009

— V —

Vasiliciuc c. Repubblica di Moldavia, n. 15944/11, 2 maggio 2017

— W —

W. c. Irlanda, n. 9360/81, decisione della Commissione del 28 febbraio 1983, Décisions

et rapports 32

W. c. Regno Unito, n. 9348/81, decisione della Commissione del 28 febbraio 1983,
Décisions et rapports 32

— X —

X c. Germania, n. 1611/62, decisione della Commissione del 25 settembre 1965,
Annuaire 8

X. c. Regno Unito, n. 7547/76, decisione della Commissione del 15 dicembre 1977,
Décisions et rapports 12

X. e Y. c. Svizzera, n. 7289/75, decisione della Commissione del 14 luglio 1977,
Décisions et rapports 9